

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 31 dicembre 1964.

Suppl. N. 9 al N. 12

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


DECRETO LEGISLATIVO 1° Giugno 1963, n. 1 —
Approvazione del testo del Codice di Procedura Penale.

Pag. 1359

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

N. N.



DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1963, n. 1.

Approvazione del testo del Codice di Procedura Penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 30 gennaio 1962, n. 5, che delega al Governo la facoltà di emanare il Codice di Procedura Penale;

VISTE le Leggi 6 luglio 1962, n. 21, e 29 gennaio 1963, n. 4, con le quali è prorogato il termine stabilito con la Legge sopra citata;

VISTO il testo definitivo del Codice di Procedura Penale, elaborato dalla Commissione di cui all'art. 2 della Legge di delegazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

L'allegato testo del Codice di Procedura Penale è approvato, ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Art. 2.


Una copia del Codice di Procedura Penale pubblicato sul Bollettino Ufficiale sarà trasmessa a ciascun Governatorato Regionale, a ciascun Commissariato Distrettuale ed a ciascuna Municipalità, per essere tenuta esposta nei rispettivi Uffici per trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne cognizione.

Dato in Mogadiscio, addì 1° giugno 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro di Grazia e Giustizia
AHMED GHELLE



CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

LIBRO PRIMO

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

NORME PRELIMINARI

CAPO I

Le Corti e le Parti

Sezione I

LE CORTI

- ART. 1.**
Giurisdizione penale.
- La giurisdizione penale è esercitata, in conformità alle disposizioni della Costituzione e dell'Ordinamento Giudiziario:
- dal Tribunale Distrettuale;
 - dal Tribunale Regionale;
 - dalla Corte d'Appello;
 - dalla Corte Suprema.
- ART. 2.**
Competenza e composizione delle Corti.
- Salvo disposizione diversa del presente Codice, la competenza penale delle Corti per materia e per territorio e la loro composizione resta determinata dall'Ordinamento Giudiziario.
 - A modifica di quanto disposto nel comma quarto dell'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario, la Sezione Penale del Tribunale Distrettuale conosce di tutti i reati punibili con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria fino a Sh. So. 3.000 o con entrambe, salvo disposizione diversa di legge speciale.
- ART. 3.**
Definizioni.
- Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto:
- per «Ordinamento Giudiziario» s'intende l'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3;
 - per «Corte» s'intende uno degli organi giurisdizionali indicati nell'art. 1 od una Sezione dei medesimi;
 - per «Corte superiore» s'intende:
 - La Corte Suprema, rispetto alla Corte d'Appello;

- 2) la Corte d'Appello, rispetto al Tribunale Regionale ed al Tribunale Distrettuale, aventi sede nella propria circoscrizione;
- d) per «Corte inferiore» s'intende:
 - 1) la Corte d'Appello rispetto alla Corte Suprema;
 - 2) il Tribunale Regionale o il Tribunale Distrettuale, rispetto alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione hanno sede;
- e) per «Corte competente» s'intende la Corte alla cui competenza appartiene il reato o il giudizio;
- f) per «Presidente della Corte» s'intende il magistrato che presiede la Corte od una Sezione della medesima;
- g) per «Giudice» s'intende un magistrato che esercita funzioni giudicanti presso una Corte;
- h) per «Giudice competente» s'intende un Giudice che esercita le sue funzioni presso la Corte competente.

ART. 4.

Determinazione della competenza per materia.

1. Per determinare la competenza per materia si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per ciascun reato, così come è stato contestato, tenendo conto delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per la recidiva.
2. L'incompetenza per materia è dichiarata dalla Corte su eccezione del Pubblico Ministero o dell'imputato, ovvero d'ufficio.
3. L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni grado del procedimento.

ART. 5.

Determinazione della competenza per territorio.

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato fu commesso.
Se si tratta di:
 - a) reato continuato, o
 - b) reato permanente,

la competenza appartiene alla Corte del luogo in cui cessò la continuazione o la permanenza.

2. Se:

- a) non è possibile determinare la competenza a norma del comma precedente, o
 - b) il reato fu commesso all'estero,
- la Corte Suprema designa la Corte che deve giudicare.

3. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita dal Pubblico Ministero o dall'imputato non appena la parte ne ha avuto conoscenza, avanti alla Corte che si assume incompetente. Può essere dichiarata dalla Corte anche d'ufficio.

4. L'inosservanza delle norme sulla competenza per territorio produce la nullità del giudizio solo se l'incompetenza è stata tempestivamente eccepita a norma del comma precedente e, per effetto di essa, sono rimasti pregiudicati i diritti dell'imputato.

ART. 6.

Connessione.

1. Si ha connessione nei casi seguenti:
 - a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso tra loro;
 - b) se una persona è imputata di più reati.
2. La Corte competente a norma degli artt. 7 ed 8 può tuttavia, su richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, ovvero d'ufficio, ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

ART. 7.

Effetti della connessione sulla competenza per materia.

1. Quando si ha connessione a norma dell'articolo 6 e:
 - a) alcuno dei reati appartiene alla competenza della Sezione d'Assise del Tribunale Regionale e gli altri alla competenza della Sezione ordinaria del Tribunale Regionale o della Sezione Penale del Tribunale Distrettuale, la competenza per tutti i reati appartiene alla Sezione d'Assise del Tribunale Regionale;
 - b) alcuno dei reati appartiene alla competenza della Sezione Ordinaria del Tribunale Regionale e gli altri alla competenza della Sezione Penale del Tribu-

nale Distrettuale, la competenza per tutti i reati appartiene alla Sezione Ordinaria del Tribunale Regionale;

- c) alcuno dei reati appartiene alla competenza della Sezione Penale Militare del Tribunale Regionale e gli altri alla competenza di altra Sezione del Tribunale Regionale o della Sezione Penale del Tribunale Distrettuale, la competenza per tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate, anche se posteriormente al reato commesso hanno perduto tale qualità, appartiene alla Sezione Penale Militare del Tribunale Regionale. La competenza per tutti i reati commessi da persone estranee alle Forze Armate è determinata a norma delle lettere a) e b) del presente comma.

2. L'inosservanza delle regole concernenti gli effetti della connessione sulla competenza per materia produce la nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni grado del procedimento.

ART. 8.

Effetti della connessione sulla competenza per territorio.

1. Quando si ha connessione a norma dell'art. 6 e due o più Corti sono egualmente competenti per territorio, la competenza per tutti i reati appartiene alla Corte del luogo in cui fu commesso:

- a) il reato più grave, o
b) in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di reati.

2. Se non è possibile determinare la competenza a norma del comma precedente, la Corte che deve giudicare è designata dalla Corte di Appello o, se si tratta di Corti aventi sede nella circoscrizione di Corti d'Appello diverse, dalla Corte Suprema.

3. L'inosservanza delle regole concernenti gli effetti della connessione sulla competenza per territorio produce la nullità del giudizio solo se, è stata tempestivamente eccepita a norma del comma terzo dell'art. 5 e, per effetto di essa, sono rimasti pregiudicati i diritti dell'imputato.

ART. 9.

Conflitti di competenza.

1. Vi è conflitto quando due o più Corti contemporaneamente:

- a) prendono cognizione, o
- b) ricusano di prendere cognizione del medesimo reato.

2. In caso di conflitto, la Corte che deve giudicare è designata dalla Corte d'Appello o, se si tratta di Corti aventi sede nella circoscrizione di Corti d'Appello diverse, dalla Corte Suprema.

ART. 10.

Incompatibilità del Giudice.

1. Il Giudice non può partecipare al giudizio in un procedimento penale se:

- a) ha partecipato al giudizio nello stesso procedimento in un'altra Corte;
- b) ha prestato nel procedimento ufficio di:
 - 1) pubblico ministero;
 - 2) difensore;
 - 3) procuratore o curatore di una parte;
 - 4) testimoniaio;
 - 5) perito o consulente tecnico;
- c) ha presentato nel procedimento rapporto, denuncia o richiesta;
- d) ha interesse personale nel procedimento;
- e) è coniuge, ascendente o discendente, fratello o sorella, o è coniuge di un ascendente o di un discendente, di un fratello o di una sorella:
 - di persona che presta nel procedimento ufficio di:
 - 1) giudice;
 - 2) pubblico ministero;
 - 3) difensore;
 - 4) procuratore o curatore di una parte;
 - o di persona che:
 - 5) ha interesse personale nel procedimento;
- f) ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Il Giudice deve astenersi dal giudicare non appena ha avuto conoscenza dell'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente e riferirne, tramite il Presidente della Corte, alla Corte superiore, la quale provvede a norma del comma terzo dell'art. 11.

3. Le disposizioni del comma primo del presente articolo si applicano anche agli Assessori. L'Assessore deve astenersi dal giudicare non appena ha avuto conoscenza dell'esistenza di una delle cause di incompatibilità e riferirne al Presidente della Corte, il quale provvede a sostituirlo con un Assessore supplente, secondo l'ordine di estrazione.

4. L'inosservanza delle norme sull'incompatibilità produce la nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio, in ogni grado del procedimento.

ART. 11.

Rimessione dei procedimenti.

1. Quando lo reputa opportuno nell'interesse della giustizia o dell'ordine pubblico:

a) la Corte Suprema può rimettere il procedimento, su richiesta del Procuratore Generale o dell'imputato:

1) da una Corte di primo grado ad altra Corte di primo grado avente eguale competenza per materia;

2) da una Corte d'Appello ad altra Corte d'Appello;

b) la Corte d'Appello può rimettere il procedimento, nell'ambito della propria circoscrizione, su richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, dalla Sezione Penale del Tribunale Distrettuale alla Sezione Ordinaria del Tribunale Regionale.

2. Se un Giudice della Corte competente:

a) è imputato, o

b) parte offesa,

la Corte superiore, su richiesta del Procuratore Generale o dell'imputato, ovvero d'ufficio, rimette il procedimento ad altra Corte inferiore avente eguale competenza per materia.

3. Se un Giudice della Corte competente si è astenuto dal giudicare a norma del comma secondo dell'art. 10, la Corte superiore può:

- a) disporre che il giudizio sia celebrato dalla Corte competente senza la partecipazione del Giudice astenutosi;
- b) rimettere il procedimento ad altra Corte inferiore avente eguale competenza per materia.

Sezione II

LE PARTI

ART. 12.

L'Ufficio del Pubblico Ministero.

1. L'Ufficio del Pubblico Ministero esercita le funzioni indicate nell'art. 8 dell'Ordinamento Giudiziario ed ogni altra funzione conferitagli dalla legge.

2. Nel procedimento, l'Ufficio del Pubblico Ministero è rappresentato:

- a) avanti alla Corte Suprema e la Sezione Penale Militare della Corte d'Appello e del Tribunale Regionale, dal Procuratore Generale o da uno dei suoi Sostituti;
- b) avanti la Sezione d'Assise e la Sezione Ordinaria della Corte d'Appello e del Tribunale Regionale, dal Procuratore Generale o da uno dei suoi Sostituti, ovvero da un Ufficiale di Polizia designato dal Procuratore Generale;
- c) avanti la Sezione Penale del Tribunale Distrettuale, dall'Ufficiale delle Forze di Polizia o della Guardia di Finanza comandante della Stazione nella cui circoscrizione ha sede la Corte, o da altro Ufficiale di Polizia designato dal medesimo, in conformità degli specifici compiti istituzionali.

3. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto, per «Pubblico Ministero» s'intende la persona che rappresenta l'Ufficio del Pubblico Ministero a norma del comma precedente.

4. L'opera di accertamento e di repressione dei reati è svolta dalla Polizia sotto la direzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

5. Quando lo reputa opportuno, il Procuratore Generale può, in qualsiasi stato o grado del procedimento, avocare direttamente al proprio Ufficio ogni funzione inquirente o requirente.

ART. 13.

L'imputato.

1. Assume la qualità di imputato chi, anche senza mandato dell'Autorità Giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale è stato notificato il mandato di comparizione.

Tale qualità si conserva in ogni grado e stato del procedimento fino a che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di assoluzione, o il provvedimento di non doversi procedere a questa equivalente, ovvero sia stato convalidato il provvedimento di archiviazione.

2. L'imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva.

3. L'imputato condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile o con provvedimento di non doversi procedere a questa equivalente non può essere sottoposto ad un secondo procedimento penale per lo stesso fatto, nemmeno se questo sia diversamente considerato sotto il profilo giuridico, salvo quanto è disposto nel comma successivo e nel comma secondo dell'art. 77.

4. Se l'imputato è stato condannato per un fatto da cui è derivato un evento previsto dalla legge quale elemento costitutivo di un reato diverso e più grave, può nuovamente procedersi a suo carico, se l'evento non si era verificato o non era noto alla Corte al momento della condanna.

5. Nei procedimenti per i quali è necessaria una autorizzazione, questa è richiesta dal Procuratore Generale prima che sia emesso alcun mandato nei confronti dell'imputato. Se l'imputato è stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione deve essere richiesta immediatamente.

ART. 14.

La parte offesa.

1. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto, per «parte offesa» s'intende la persona offesa dal reato, o chi legalmente la rappresenta.

2. La parte offesa può chiedere alla Corte la condanna dell'imputato al soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere proposta alla Corte, in forma scritta od orale, prima che il Pubblico Ministero pronunci le sue requisitorie finali a norma dell'articolo 119.

ART. 15.

Il difensore.

1. L'imputato può essere assistito da uno o più difensori.
2. Nei casi indicati nella lettera b) del comma secondo dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario, la Corte provvede alla nomina di un difensore d'ufficio all'imputato, ove non sia stato nominato un difensore di fiducia.
3. La nomina a difensore d'ufficio non può essere riusata senza giustificato motivo.
4. Quando non vi è conflitto d'interessi, due o più imputati possono essere assistiti da un unico difensore.
5. L'imputato in stato d'arresto può liberamente conferire con il difensore in tutto il corso del procedimento.
6. La parte offesa può essere assistita da un solo difensore.
7. Il difensore può sostituire la parte assistita in ogni attività che non debba essere svolta dalla medesima personalmente.

ART. 16.

Obblighi del difensore dell'imputato.

1. Il difensore dell'imputato non può abbandonare il proprio ufficio, nè allontanarsi senza giustificato motivo dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di difensore.
2. La Corte può condannare il difensore il quale viola il divieto stabilito nel comma precedente:
 - a) al pagamento di una somma non superiore a Sh.So. 5.000 a favore dell'imputato, a titolo di risarcimento del danno;
 - b) al pagamento di una somma non superiore a Sh.So. 2.000 a favore dell'Erario dello Stato;
 - c) alla sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ad un anno.
3. L'abbandono del difensore della parte offesa non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento.

CAPO II

La Notizia del Reato. Le Indagini di Polizia. L'Assistenza nella Repressione dei Reati

Sezione I

LA NOTIZIA DEL REATO

ART. 17.

Il rapporto, il referto, la denuncia e la richiesta devono essere presentati al Giudice, al Pubblico Ministero o all'Ufficiale di Polizia.

Autorità alle quali deve essere presentata la notizia del reato.

ART. 18.

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne immediatamente rapporto.

Rapporto.

ART. 19.

L'esercente di una professione sanitaria che ha prestato la propria assistenza od opera in casi che presentano i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio, deve presentare senza ritardo referto. Tale disposizione non si applica se il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Referto.

ART. 20.

1. Il cittadino che ha notizia di un reato contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo, deve farne immediata denuncia.

Denuncia.

2. Ogni persona, anche diversa dall'offeso, che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, può farne denuncia.

ART. 21.

1. La parte offesa da un reato non perseguibile d'ufficio può proporre richiesta di procedimento nel termine stabilito dall'art. 84 del Codice Penale.

Richiesta.

2. Il diritto di richiesta non può essere esercitato quando la parte offesa:

- a) vi ha rinunciato espressamente o tacitamente;
- b) ha proposto in sede civile azione per il soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato;
- c) ha fatto transazione sul danno.

ART. 22.

Modalità del rapporto del referto, della denuncia e della richiesta.

1. Il rapporto, il referto, la denuncia e la richiesta devono essere presentati in forma scritta od orale e:

- a) se in forma scritta, essere sottoscritti da colui che li presenta;
- b) se in forma orale, essere, a cura dell'Autorità ricevente:
 - 1) verbalizzati;
 - 2) letti al dichiarante e
 - 3) fatti sottoscrivere al medesimo.

2. Le disposizioni del comma precedente si osservano, in quanto applicabili, per la revoca e la ricusazione della revoca della richiesta.

Sezione II

LE INDAGINI DI POLIZIA

ART. 23.

Definizioni.

1. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto, il termine «Polizia» comprende:

- a) il Corpo delle Forze di Polizia;
- b) il Corpo della Guardia di Finanza;
- c) ogni altro corpo militare o militarizzato ed ogni organizzazione civile dello Stato, incaricati, secondo le attribuzioni conferite dalle leggi, di ricercare ed accertare determinate specie di reati e di raccogliere le prove necessarie per l'applicazione della legge penale.

2. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto:

- a) per «Stazione di Polizia» s'intende un reparto territoriale o speciale di uno dei corpi o delle organizzazioni indicati nel comma precedente.

ART. 24.

Indagini.

1. Il Comandante della Stazione di Polizia che riceve, a norma delle disposizioni della Sezione precedente o altrimenti, notizia di un reato, deve immediatamente:

- a) darne comunicazione al Pubblico Ministero ed alla Corte competente;

- b) procedere, personalmente o a mezzo dei suoi dipendenti, alle indagini ed agli accertamenti che reputa necessari in relazione alle circostanze.
2. L'Ufficiale di Polizia che procede alle indagini, può:
- a) esaminare ogni persona che ritiene informata sulle circostanze del reato;
 - b) verbalizzare, nei modi previsti dalla lettera b) dell'art. 22, le dichiarazioni rese dalla persona esaminata.
3. La dichiarazione raccolta nel corso delle indagini non può essere usata in procedimento penale contro colui che la rese, salvo che si tratti di una confessione resa nei modi previsti dal presente Codice.
4. Quando nel corso delle indagini appare necessaria l'emissione di un mandato di cattura, di perquisizione o di sequestro, l'Ufficiale di Polizia che procede alle indagini ne fa richiesta al Giudice competente, informandone il Pubblico Ministero.
5. L'Ufficiale di Polizia incaricato delle indagini, può, in caso di urgente necessità, procedere senza mandato:
- a) all'arresto della persona indiziata del reato, a norma dell'art. 38;
 - b) alla perquisizione od al sequestro, a norma dell'art. 58.

ART. 25.

Diario delle indagini.

1. L'Ufficiale di Polizia che procede alle indagini, deve registrare quotidianamente il corso delle medesime in un apposito diario, con l'indicazione specifica:
- a) della data di inizio e di chiusura delle indagini;
 - b) delle attività svolte nel corso delle medesime;
 - c) delle circostanze emerse dalle indagini;
 - d) degli elementi di prova raccolti.
2. Devono essere registrati nel diario, inoltre, i mandati e gli ordini ricevuti dal Giudice, dal Pubblico Ministero e dai superiori gerarchici.

ART. 26.

Chiusura delle indagini.

1. Le indagini di polizia devono essere condotte a termine senza alcun ritardo ingiustificato.

2. Il Comandante della Stazione di Polizia, non appena le indagini sono state condotte a termine, deve compiere una accurata relazione sulle medesime, contenente:

- a) l'esposizione del fatto, con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale;
- b) la descrizione degli elementi di prova raccolti;
- c) l'indicazione delle generalità:
 - 1) dell'imputato;
 - 2) della persona offesa dal reato;
 - 3) delle persone informate sulle circostanze del reato, o di quant'altro valga alla loro identificazione.

3. La relazione di cui al comma precedente deve essere immediatamente trasmessa al Pubblico Ministero, unitamente:

- a) al diario delle indagini;
- b) ai verbali relativi alle indagini;
- c) alle cose sequestrate nel corso delle medesime.

Sezione III

L'ASSISTENZA NELLA REPRESSIONE DEI REATI

ART. 27.

Assistenza da parte dei privati.

Chiunque ne sia legittimamente e ragionevolmente richiesto in caso di urgente necessità, deve prestare assistenza al Giudice, al Pubblico Ministero ed all'Ufficiale di Polizia per:

- a) catturare una persona che dette Autorità siano autorizzate ad arrestare, od impedirne la fuga;
- b) prevenire o reprimere un reato.

TITOLO II

MODI PER ASSICURARE LA COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO
AVANTI ALLA CORTE

CAPO I

L'Arresto

Sezione I

L'ARRESTO IN GENERALE

ART. 28.

Arresto.

Può procedersi all'arresto su mandato di cattura o senza mandato solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e nei modi da questa stabiliti.

ART. 29.

Esecuzione dell'arresto.

1. Chi procede all'arresto deve dichiarare alla persona soggetta al provvedimento che intende eseguirne l'arresto, specificandole il motivo.

2. Se la persona soggetta all'arresto:

a) oppone resistenza, o

b) tenta di darsi alla fuga,

chi procede all'arresto può fare uso di tutti i mezzi consentiti dalla legge che si rendano necessari per eseguirlo.

3. La persona arrestata può essere sottoposta solo alle misure restrittive necessarie per prevenirne la fuga.

4. Quando è assolutamente certo che l'arresto fu eseguito per errore, la persona arrestata deve essere posta immediatamente in libertà anche da chi ha eseguito l'arresto.

ART. 30.

Accesso in luoghi privati per l'esecuzione dell'arresto.

1. Chi procede all'arresto di persona:

a) colta in flagranza, o

b) colpita da mandato di cattura,

può accedere senza mandato in qualsiasi luogo, anche di privata dimora, in cui la persona soggetta all'arresto si è rifugiata, se vi è:

1) urgente necessità, e

2) fondato motivo di ritenere che nel tempo occorrente per ottenere il mandato di perquisizione la medesima possa darsi alla fuga, ovvero distruggere o alterare elementi di prova.

2. Se la persona che dispone del luogo rifiuta di consentire l'accesso, può essere fatto a tal fine uso della forza.

3. Se nel luogo si trova una donna che per consuetudine non appare in pubblico, devono essere osservate le cautele necessarie per consentirle di ritirarsi altrove o di coprirsi.

ART. 31.

Perquisizione in caso di arresto.

1. Chi procede all'arresto può perquisire senza mandato:

- a) la persona arrestata;
- b) il luogo in cui l'arresto fu eseguito;
- c) i luoghi in cui la persona si è rifugiata mentre era inseguita ai fini dell'arresto.

2. Chi procede alla perquisizione può sequestrare le cose pertinenti al reato rinvenute sulla persona o nel luogo perquisito.

ART. 32.

Violazione delle norme che regolano l'arresto.

Il Giudice al quale la persona arrestata è presentata a norma degli artt. 39 e 45, deve indagare se:

- a) sono state strettamente osservate nell'esecuzione dell'arresto le disposizioni delle Sezioni II e III del presente Capo;
- b) se vi è stato ritardo ingiustificato nella presentazione della persona arrestata,

e, ove accerti violazione delle predette disposizioni o ritardo ingiustificato nella presentazione, deve a carico del responsabile:

- 1) promuovere procedimento penale, se nel fatto può ravvisarsi un reato;
- 2) ordinare che siano applicate sanzioni disciplinari dall'Autorità competente, in caso diverso.

ART. 33.

Comunicazione dello arresto.

Il Comandante della Stazione di Polizia deve comunicare immediatamente al Pubblico Ministero ed alla Corte competente:

- a) ogni arresto e
- b) ogni rilascio in libertà di persona arrestata,

che ha avuto luogo nella circoscrizione della Stazione, specificandone il motivo.

Sezione II

L'ARRESTO SENZA MANDATO

ART. 34.

Persono che possono procedere senza mandato all'arresto.

1. Il Giudice, il Pubblico Ministero e l'Ufficiale di Polizia possono procedere senza mandato all'arresto a norma delle disposizioni della presente Sezione.

2. Il privato può procedere senza mandato all'arresto nei casi indicati nell'art. 35. Il privato che ha eseguito l'arresto deve consegnare immediatamente la persona arrestata ad un Ufficiale di Polizia.

ART. 35.

Arresto obbligatorio in flagranza.

Deve procedersi senza mandato all'arresto di chi è colto in flagranza di:

- a) reato, consumato o tentato, contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce una pena detentiva, o una pena più grave;
- b) reato, consumato o tentato, di:
 - 1) evasione;
 - 2) devastazione o saccheggio;
 - 3) strage;
 - 4) epidemia; avvelenamento di acque o di sostanze alimentari;
 - 5) violenza carnale, atti di libidine violenti, violenza contro natura, ratto a fine di libidine;
 - 6) aborto di donna non consenziente;
 - 7) omicidio volontario, infanticidio, omicidio aggravato del consenziente, lesioni personali gravi o gravissime, omicidio preterintenzionale, rissa aggravata;
 - 8) ingiuria aggravata perseguibile d'ufficio;

- 9) riduzione in schiavitù; tratta e commercio di schiavi; plagio;
 - 10) sequestro di persona;
 - 11) furto perseguibile d'ufficio; rapina; estorsione; uccisione o danneggiamento di animali altrui perseguibile d'ufficio;
- c) ogni altro reato per il quale la legge dichiara obbligatorio l'arresto in flagranza.

ART. 36.

Arresto facoltativo in flagranza.

1. Può procedersi senza mandato all'arresto di chi è colto in flagranza di reato:
 - a) per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, o una pena più grave;
 - b) per il quale la legge stabilisce una pena detentiva, concernente:
 - 1) l'ubriachezza;
 - 2) le armi, le munizioni o le materie esplodenti;
 - 3) i giuochi d'azzardo;
 - 4) il possesso ingiustificato di valori, di animali, di chiavi alterate o di strumenti atti allo scasso;
 - 5) le sostanze nocive o stupefacenti;
 - c) per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, se si tratta:
 - 1) di persona in libertà condizionale;
 - 2) di recidivo a norma dell'art. 61 del Codice Penale;
 - d) di reato per il quale la legge autorizza l'arresto in flagranza.
2. Nei casi indicati nel comma precedente, se si tratta di un reato perseguibile a richiesta della persona offesa, lo arresto in flagranza può essere eseguito qualora la parte offesa dichiarì al Giudice, al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia, presente nel luogo, di voler proporre la richiesta di procedimenti.

ART. 37.

Flagranza.

1. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto, per «persona colta in flagranza» s'intende chi:

- a) è colto nell'atto di commettere il reato;
- b) è inseguito immediatamente dopo il reato:

- 1) da un Ufficiale di Polizia;
- 2) dalla persona offesa dal reato, o
- 3) da altre persone;

c) è sorpreso immediatamente dopo il reato con cose o tracce le quali facciano fondatamente ritenere che egli lo abbia commesso.

2. E' considerato flagrante:

- a) il reato permanente fino a che sia cessata la permanenza;
- b) il reato di evasione fino a che la persona evasa sia arrestata o si sia costituita.

ART. 38.

Arresto di indiziati di reato.

L'Ufficiale di Polizia può procedere senza mandato all'arresto:

a) in caso di urgente necessità, quando ha fondato motivo di ritenere che:

- 1) la persona soggetta all'arresto ha commesso un reato per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a due anni, o una pena più grave;
- 2) il mandato di cattura non può essere ottenuto tempestivamente;
- 3) è improbabile possa la persona reperirsi successivamente, se l'arresto non è eseguito immediatamente;

b) a norma del comma secondo dell'art. 50.

ART. 39.

Presentazione al Giudice della persona arrestata senza mandato.

1. La persona arrestata senza mandato deve essere presentata immediatamente ed in ogni caso non oltre quarantotto ore dal momento dell'arresto, al Giudice competente o, se ciò non è facilmente possibile, ad un Giudice della Corte più vicina al luogo dell'arresto. Nei termini di

cui sopra, peraltro, non va tenuto conto del tempo necessariamente occorso per raggiungere, dal luogo dell'arresto, la sede della Corte.

2. L'Ufficiale di Polizia che presenta la persona arrestata, deve compilare e produrre al Giudice una relazione sommaria contenente:

- a) l'esposizione del fatto e dei motivi che hanno determinato l'arresto;
- b) la descrizione degli elementi di prova raccolti;
- c) l'indicazione, quando possibile, delle generalità:
 - 1) dell'arrestato;
 - 2) della persona offesa dal reato;
 - 3) delle persone informate sulle circostanze del reato.

3. Il Giudice, esaminata la relazione sommaria:

- a) nei casi indicati nel comma secondo dell'art. 70, dichiara non doversi procedere a carico della persona arrestata, a norma dell'art. 77, ed ordina che questa sia immediatamente rilasciata in libertà;
- b) se:
 - 1) trattasi di reato per il quale non è consentito il mandato di cattura a norma degli artt. 42 e 43, o
 - 2) l'arresto non fu eseguito a norma degli artt. 35, 36, 38 o 50, ordina che la persona arrestata sia immediatamente rilasciata in libertà;
- c) in caso diverso convalida l'arresto ed emette l'ordine provvisorio di carcerazione a norma dell'art. 46, qualora non ritenga di concedere la libertà provvisoria a norma degli artt. 59 e 60.

4. Se l'arresto non è convalidato dal Giudice entro il termine di otto giorni da quello in cui fu eseguito, il provvedimento s'intende di diritto revocato e la persona arrestata deve essere rilasciata in libertà.

5. Nel caso indicato nella lettera c) del comma terzo del presente articolo, il Giudice deve:

- a) spiegare alla persona arrestata la sostanza dell'addebito;
 - b) informare la medesima che in quello stato del procedimento può non rendere alcuna dichiarazione, ma che qualsiasi dichiarazione resa può essere usata come prova a suo carico;
 - c) verbalizzare le dichiarazioni rese.
6. Il Giudice non può esaminare la persona arrestata salvo che:
- a) questa voglia rendere una dichiarazione, e
 - b) le domande siano rivolte al fine di chiarire la dichiarazione stessa.
7. I provvedimenti adottati dal Giudice a norma del presente articolo devono essere comunicati immediatamente, a cura dell'Ufficiale di Polizia che ha presentato la persona arrestata:
- a) al Pubblico Ministero, e
 - b) alla Corte competente, se la presentazione non ha avuto luogo avanti ad un Giudice della medesima.

Sezione III

L'ARRESTO SU MANDATO

ART. 40.

Condizioni per l'emissione del mandato di cattura ed Autorità che possono emetterlo.

1. Per emettere il mandato di cattura deve esservi fondato motivo di ritenere:
 - a) che il reato fu commesso;
 - b) che fu l'imputato a commetterlo.
2. Il mandato di cattura può essere emesso solo:
 - a) dal Giudice competente, fino all'inizio del dibattimento di primo grado;
 - b) dal Presidente della Corte competente, in ogni altro stato o grado del procedimento.

ART. 41.

Forma del mandato di cattura.

1. Il mandato di cattura deve essere emesso in duplice originale e contenere:
 - a) l'indicazione dell'Autorità che lo emette;
 - b) la data in cui è emesso;

- c) le generalità dell'imputato o, se queste non sono note, il soprannome o quant'altro valga ad identificarlo con ragionevole certezza;
- d) i fatti essenziali costituenti il reato per il quale l'arresto è ordinato;
- e) la sottoscrizione dell'Autorità che lo emette ed il sigillo della Corte.

2. In nessun caso la persona arrestata in forza di mandato di cattura può essere rilasciata in libertà per irregolarità formale del medesimo.

ART. 42.

Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.

1. Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di:

- a) uno dei reati indicati nell'art. 35;
- b) reato per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non inferiore nel massimo a dieci anni, o una pena più grave;
- c) ogni altro reato per il quale la legge dichiara obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

2. Deve, altresì, essere emesso il mandato di cattura:

- a) a norma del comma quarto dell'art. 47;
- b) a norma del comma primo dell'art. 63.

ART. 43.

Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

- a) di reato per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi;
- b) di ogni altro reato per il quale la legge autorizza l'emissione del mandato di cattura;
- c) a carico del quale è stato emesso il mandato di comparizione se:

- 1) vi è fondato motivo di ritenere che ha lasciato od è in procinto di lasciare il territorio dello Stato, ovvero intende non comparire avanti alla Corte;
- 2) non è comparso avanti alla Corte nel tempo e nel luogo stabiliti con il mandato di comparizione o con successivo provvedimento, senza un legittimo impedimento.

ART. 44.

Esecuzione del mandato di cattura.

1. Il mandato di cattura deve essere eseguito dagli Ufficiali di Polizia non appena possibile.
2. Tuttavia, se l'imputato è:
 - a) una donna incinta o che allatta la propria prole;
 - b) persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi,l'Autorità che ha emesso il mandato può disporre che l'esecuzione ne resti sospesa fino a quando non siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
3. Salvo il caso di urgente necessità, il mandato di cattura non può essere eseguito nell'interno di un luogo di privata dimora nelle ore tra le sei pomeridiane e le sette antimeridiane.
4. L'Ufficiale di Polizia che esegue il mandato di cattura deve:
 - a) informare la persona soggetta all'arresto del contenuto del mandato, e
 - b) consegnare alla medesima il mandato, non appena possibile.

ART. 45.

Presentazione al Giudice della persona arrestata su mandato di cattura.

1. La persona arrestata su mandato di cattura deve essere presentata, senza ritardo, salvo che sia stata rilasciata in libertà provvisoria a norma del comma secondo dell'art. 62:
 - a) al Giudice competente, o
 - b) ad un Giudice della Corte più vicina al luogo dell'arresto, se la Corte competente è distante oltre cinquanta chilometri da detto luogo.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della lettera c) del comma terzo, e dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 39. Peraltro, se la libertà provvisoria è concessa da un giudice diverso da quello competente, il relativo provvedimento può essere da quest'ultimo revocato o modificato.

Sezione IV

LA CUSTODIA PREVENTIVA

ART. 46.

Ordine provvisorio di carcerazione.

- L'ordine provvisorio di carcerazione è un provvedimento emesso dal Giudice o dalla Corte competente, con il quale si ordina che l'imputato:
- a) sia trattenuto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto;

- b) sia presentato all'Autorità Giudiziaria secondo quanto disposto nell'ordine medesimo.

ART. 47.

**Provvedimenti relativi
alla durata della custodia
preventiva.**

1. L'imputato deve essere rilasciato in libertà qualora non sia stato emesso l'ordine di traduzione a giudizio a norma della lettera b) (1) dell'art. 75 e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

- a) novanta giorni se il reato appartiene alla competenza della Sezione d'Assise o della Sezione Penale Militare del Tribunale Regionale, e per esso la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo;
- b) sessanta giorni, per gli altri reati che appartengono alla competenza della Sezione d'Assise o della Sezione Penale Militare del Tribunale Regionale;
- c) quarantacinque giorni, se il reato appartiene alla competenza della Sezione Ordinaria del Tribunale Regionale;
- d) quindici giorni, se il reato appartiene alla competenza della Sezione Penale del Tribunale Distrettuale.

Tuttavia, la Corte d'Appello, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre che detti termini siano prorogati per un periodo non superiore al massimo sopra stabilito per ciascun reato.

2. La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne arrestato.

3. Fino a quando non è stata fissata la data del dibattimento, l'imputato in custodia preventiva deve essere presentato al Giudice ogni sette giorni.

Il Giudice, ove accerti violazione di detta disposizione, deve procedere a carico del responsabile a norma dell'art. 32.

4. Con il provvedimento che ordina il rilascio in libertà dell'imputato a norma del comma primo del presente articolo, il Giudice può imporre all'imputato obblighi al fine di assicurare la comparizione del medesimo avanti alla Corte competente.

Se l'imputato:

- a) trasgredisce gli obblighi impostigli, o
- b) vi è fondato motivo di ritenere che ha lasciato od è in procinto di lasciare il territorio dello Stato,

deve essere emesso nei suoi confronti il mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

CAPO II

Il Mandato di Comparizione

ART. 48.

Condizioni per l'emissione del mandato di comparizione ed Autorità che può emetterlo.

1. Per emettere il mandato di comparizione deve esservi fondato motivo di ritenere:

- a) che il reato fu commesso;
- b) che fu l'imputato a commetterlo.

2. Il mandato di comparizione può essere emesso solo dal Giudice competente, a norma della lettera b) (2) dell'art. 75, e consiste nell'ordine diretto all'imputato che non è in stato di custodia preventiva, di comparire avanti alla Corte competente, nel tempo e nel luogo indicati, per rispondere di una specifica imputazione.

ART. 49.

Forma del mandato di comparizione.

Il mandato di comparizione deve essere emesso in duplice originale e contenere:

- a) l'indicazione dell'Autorità che lo emette;
- b) la data in cui è emesso;
- c) le generalità dell'imputato o, se queste non sono note, il soprannome o quant'altro valga ad identificarlo con ragionevole certezza;
- d) i fatti essenziali costituenti il reato per il quale la comparizione è ordinata;
- e) l'indicazione della Corte avanti alla quale l'imputato deve comparire, e del tempo e del luogo della comparizione;
- f) la sottoscrizione dell'Autorità che lo emette ed il sigillo della Corte.

ART. 50.

Obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità.

1. La persona a carico della quale può essere emesso il mandato di comparizione, ha l'obbligo di fornire le proprie generalità ed il proprio recapito, se richiestane da un Ufficiale di Polizia.

2. L'Ufficiale di Polizia può procedere senza mandato all'arresto di chi, legalmente richiesto a norma del comma precedente:

- a) rifiuta di fornire le proprie generalità od il proprio recapito;
- b) fornisce indicazioni che il richiedente ha fondato motivo di ritenere false.

3. La persona arrestata a norma del comma precedente deve essere rilasciata in libertà anche da chi ha eseguito l'arresto, non appena ne sono conosciuti le esatte generalità e l'esatto recapito. In caso diverso, deve essere presentata al Giudice a norma dell'art. 39.

ART. 51.

Notificazione del mandato di comparizione.

1. Il mandato di comparizione può essere notificato:

- a) dall'Ufficiale di Polizia;
- b) dall'Ufficiale Giudiziario;
- c) da qualsiasi altra persona a tal fine richiesta dalla Corte.

2. La notificazione si esegue mediante consegna di uno degli originali all'imputato, il quale deve, a richiesta di chi vi procede, sottoscrivere ricevuta del mandato sul retro dell'altro originale.

Se l'imputato rifiuta di ricevere il mandato o di sottoscrivere la ricevuta, chi procede alla notifica ne dà atto sul mandato, e la notificazione si considera eseguita.

3. Se, nonostante l'esercizio della debita diligenza, l'imputato non è reperito, la notificazione del mandato è eseguita lasciando uno degli originali, per la consegna all'imputato, presso:

- a) un membro della sua famiglia, o
- b) un suo prestatore di lavoro che conviva con lui, o
- c) il suo datore di lavoro.

Chi riceve il mandato deve, a richiesta di chi procede alla notificazione, sottoscrivere ricevuta sul retro dell'altro originale.

Il mandato non può in alcun caso essere consegnato, a norma del presente comma, a persona che sia:

- 1) minore degli anni quattordici;

- 2) palesemente affetta da infermità di mente;
- 3) in stato di manifesta ubriachezza;
- 4) parte offesa.

4. Se, nonostante l'esercizio della debita diligenza, non è possibile eseguire la notificazione a norma dei commi secondo e terzo del presente articolo, la notificazione del mandato è eseguita mediante affissione di uno degli originali in una parte evidente della casa o del luogo in cui l'imputato abitualmente dimora.

5. Se l'imputato si trova in servizio attivo presso lo Stato od un Ente pubblico, il mandato può essere trasmesso per la notificazione al capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio. Il capo dell'ufficio deve provvedere alla notificazione nel modo previsto nel comma secondo del presente articolo ed alla restituzione di uno degli originali del mandato all'Autorità che lo trasmise.

6. Se l'imputato si trova fuori della circoscrizione della Corte competente, il mandato è trasmesso alla Corte nella cui circoscrizione il medesimo si trova, per la notificazione a norma del presente articolo.

CAPO III

Procedure Incidentali

Sezione I

LA PERQUISIZIONE ED IL SEQUESTRO

ART. 52.

Perquisizione e sequestro.

Può procedersi alla perquisizione ed al sequestro su mandato o senza mandato solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e nei modi da questa stabiliti.

ART. 53.

Autorità che possono emettere i mandati di perquisizione e di sequestro.

I mandati di perquisizione e di sequestro possono essere emessi solo:

- a) dal Giudice competente, fino all'inizio del dibattimento di primo grado;
- b) dal Presidente della Corte competente, in ogni altro stato e grado del procedimento.

ART. 54.

Forma dei mandati di perquisizione e di sequestro.

Il mandato di perquisizione o di sequestro deve essere emesso in duplice originale e contenere:

- a) l'indicazione dell'Autorità che lo emette;
- b) la data in cui è emesso;
- c) i motivi per i quali la perquisizione od il sequestro sono ordinati;
- d) le generalità della persona che deve essere perquisita o che è ricercata, o, se queste non sono note, il soprannome o quant'altro valga ad identificarla;
- e) l'indicazione e l'ubicazione del luogo o della cosa che deve essere perquisita;
- f) la descrizione della cosa che deve essere sequestrata e l'indicazione della persona nella cui disponibilità si trova;
- g) la sottoscrizione dell'Autorità che lo emette ed il sigillo della Corte.

ART. 55.

Casi di emissione dei mandati di perquisizione e di sequestro.

1. Il mandato di perquisizione può essere emesso:

- a) quando si ha fondato motivo di ritenere che:
 - 1) una cosa pertinente al reato o necessaria per la condotta delle indagini sia occultata su di una persona, in un luogo o in una cosa determinati;
 - 2) in un luogo determinato possa eseguirsi l'arresto di un imputato;
 - 3) in un luogo determinato una persona si trovi illegalmente detenuta;
- b) quando è necessario accertare con l'ispezione di una persona, di un luogo, o di una cosa determinati, le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato.

2. Il mandato di sequestro può essere emesso quando si ha fondato motivo di ritenere che una cosa determinata sia pertinente al reato.

3. Il mandato di perquisizione autorizza il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute nel corso della perquisizione; il mandato di sequestro, qualora la persona che dispone della cosa soggetta al sequestro ne rifiuti la consegna, autorizza la perquisizione nei limiti necessari per l'esecuzione del mandato.

ART. 56.

Esecuzione dei mandati di perquisizione e di sequestro.

1. Il mandato di perquisizione o di sequestro non può essere eseguito in un luogo di privata dimora nelle ore tra le sei pomeridiane e le sette antimeridiane, salvo che:

- a) vi sia urgente necessità, o
- b) l'Autorità che emise il mandato ne abbia autorizzata l'esecuzione in qualsiasi ora.

2. Uno degli originali del mandato deve essere consegnato alla persona che deve essere perquisita o che dispone del luogo soggetto alla perquisizione, ovvero della cosa soggetta alla perquisizione od al sequestro.

ART. 57.

Altre norme da osservarsi nell'esecuzione della perquisizione e del sequestro.

1. Chi procede alla perquisizione od al sequestro, può:

- a) in caso di rifiuto o di resistenza, fare uso della forza nei limiti necessari per l'esecuzione del provvedimento;
- b) se ha fondato motivo di ritenere che una persona presente nel luogo occulti una cosa pertinente al reato, perquisire detta persona.

2. Chi deve essere perquisito o dispone del luogo soggetto alla perquisizione, ovvero della cosa soggetta alla perquisizione od al sequestro, deve facilitare, nei limiti della possibilità, l'esecuzione del provvedimento.

3. Quando si procede alla perquisizione di una persona:

- a) devono esserne salvaguardati il pudore e la dignità morale, e
- b) se si tratta di una donna, la perquisizione deve essere eseguita da un'altra donna.

4. Se del luogo soggetto alla perquisizione o della cosa soggetta alla perquisizione od al sequestro dispone una donna che per consuetudine non appare in pubblico, devono essere usate le cautele necessarie per consentirle di ritirarsi altrove o di coprirsi.

5. Presso i difensori ed i consulenti tecnici non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che hanno ricevuto in consegna per

l'adempimento del loro ufficio, salvo che tali carte o documenti non siano oggetto, strumento o frutto del reato.

ART. 58.

Perquisizione e sequestro senza mandato. Convalida del provvedimento.

1. L'Ufficiale di Polizia incaricato delle indagini a norma dell'art. 24, può procedere senza mandato alla perquisizione od al sequestro, in caso di urgente necessità, se vi è fondato motivo di ritenere che nel tempo occorrente per ottenere il mandato:

- a) possano essere distrutti od alterati elementi di prova;
- b) possa divenire irrimediabile la persona ricercata.

2. L'Ufficiale di Polizia che ha proceduto senza mandato alla perquisizione od al sequestro, deve darne immediata comunicazione al Giudice competente o ad un Giudice della Corte più vicina al luogo dell'esecuzione del provvedimento, nonchè al Pubblico Ministero, specificando:

- a) i motivi che hanno determinato la perquisizione od il sequestro;
- b) i risultati conseguiti.

3. Se la perquisizione od il sequestro non sono convalidati dal Giudice entro il termine di otto giorni da quello in cui furono eseguiti, il provvedimento s'intende revocato e resta privo di ogni effetto.

4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 e del comma settimo dell'art. 39.

Sezione II

LA LIBERTA' PROVVISORIA

ART. 59.

Libertà provvisoria.

1. Per «concessione della libertà provvisoria» s'intende:

- a) il soprassedere all'arresto dell'imputato a carico del quale è stato emesso il mandato di cattura;
- b) il rilascio in libertà dell'imputato in stato di arresto.

2. La concessione della libertà provvisoria:
 - a) deve essere condizionata a garanzia da parte:
 - 1) dell'imputato, o
 - 2) di altre persone, o
 - 3) dell'imputato e di altre persone congiuntamente, al fine specifico di assicurare la comparizione di colui al quale la libertà provvisoria è concessa avanti alla Corte competente;
 - b) può essere, inoltre, sottoposta a quegli altri obblighi ritenuti opportuni dall'Autorità che la concede.

3. Salvo diversa disposizione del presente Codice, la libertà provvisoria non può essere concessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

ART. 60.

Autorità che possono concedere la libertà provvisoria e momento in cui può concedersi.

1. Salvo disposizione diversa del presente Codice, la libertà provvisoria può essere concessa solo:
 - a) dal Giudice avanti al quale la persona arrestata è stata presentata, ovvero sino all'inizio del dibattimento di primo grado, dal Giudice competente;
 - b) dal Presidente della Corte competente, in ogni altro stato e grado del procedimento.
2. Nei casi nei quali è consentita, la libertà provvisoria può essere disposta:
 - a) con il mandato di cattura, o
 - b) con successivo provvedimento,a norma del comma secondo dell'art. 59.

ART. 61.

Natura ed ammontare della garanzia.

1. La garanzia consiste in una somma di denaro che il garante deve:
 - a) depositare presso la Corte, o
 - b) obbligarsi di pagare nel caso di violazione degli obblighi relativi alla libertà provvisoria, secondo quanto stabilito dall'Autorità che concede la libertà provvisoria.
2. Con il provvedimento di concessione della libertà provvisoria, l'Autorità che lo emette stabilisce discrezionalmente:
 - a) il numero e la qualità dei garanti;

- b) l'ammontare della garanzia;
- c) se la somma deve essere:
 - 1) depositata presso la Corte, o
 - 2) pagata nel caso di violazione degli obblighi relativi alla libertà provvisoria.

L'ammontare della garanzia deve essere fissato con riguardo alle circostanze e non deve essere eccessivo.

ART. 62.

Esecuzione del provvedimento di concessione della libertà provvisoria.

- 1. L'imputato è rilasciato in libertà solo dopo che sono state adempiute le condizioni relative alla garanzia stabilite dall'Autorità che emise il provvedimento.
- 2. Quando la libertà provvisoria è stata concessa con lo stesso mandato di cattura, chi procede all'esecuzione del mandato deve soprassedere all'arresto dell'imputato o rilasciarlo in libertà, senza provvedere alla presentazione del medesimo al Giudice a norma dell'art. 45, qualora le condizioni relative alla garanzia siano tempestivamente adempiute.

ART. 63.

Revoca della libertà provvisoria.

- 1. L'Autorità competente per la concessione della libertà provvisoria a norma del comma primo dell'art. 60, può ordinare la revoca della libertà provvisoria ed emettere il mandato di cattura contro l'imputato se:
 - a) trasgredisce gli obblighi impostigli;
 - b) vi è fondato motivo di ritenere che ha lasciato od è in procinto di lasciare il territorio dello Stato;
 - c) l'ammontare della garanzia non è idoneo per essere:
 - 1) stato stabilito in misura insufficiente per frode, errore o altra analoga causa;
 - 2) divenuto insufficiente in epoca successiva per qualsiasi causa;
 - d) il garante od uno di essi:
 - 1) chiede per giustificato motivo di essere liberato dalla garanzia;
 - 2) è deceduto;

3) deve lasciare, o vi è fondato motivo di ritenere che abbia lasciato, il territorio dello Stato.

2. Nei casi previsti nelle lettere c) e d) del comma precedente, all'imputato può essere nuovamente concessa la libertà provvisoria.

3. Il garante che ha chiesto la liberazione dalla garanzia, resta liberato solo dal momento in cui l'imputato è stato arrestato in forza del mandato di cattura emesso a norma del comma primo del presente articolo.

ART. 64.

Devoluzione all'Erario dell'ammontare della garanzia.

1. Se risulta che gli obblighi relativi alla libertà provvisoria sono stati violati, l'Autorità competente per la concessione della libertà provvisoria, a norma del comma primo dell'art. 60, può ordinare che la somma depositata o per la quale è stata assunta obbligazione di pagamento a garanzia dell'osservanza degli obblighi medesimi, sia devoluta in tutto o in parte all'Erario dello Stato.

2. Se il garante, il quale ha assunto obbligazioni di pagamento, non versa senza giustificato motivo, entro il termine prescritto dall'Autorità che emise il provvedimento, la somma di cui è stata ordinata la devoluzione all'Erario dello Stato a norma del comma precedente, deve procedersi contro il medesimo per il recupero della somma, nei modi previsti per l'esecuzione delle sentenze civili.

Sezione III

LE PROCEDURE A SALVAGUARDIA DELLA LIBERTA' PERSONALE

ART. 65.

Perquisizione per la ricerca di persone illegalmente private della libertà personale.

Il Giudice competente, quando ha fondato motivo di ritenere che una persona si trova in stato di privazione della libertà personale e che nel fatto può ravvisarsi un reato, può emettere il mandato di perquisizione, a norma del comma primo dell'art. 55, per la ricerca di detta persona. Se questa è reperita, chi ha proceduto alla perquisizione deve presentarla immediatamente al Giudice, il quale emette i provvedimenti necessari od opportuni in relazione alle circostanze.

ART. 66.

Habeas corpus.

La Corte Suprema o, nell'ambito della propria circoscrizione, la Corte d'Appello, può ordinare che una persona la quale si trovi in stato di detenzione arbitraria o fuori dei casi previsti dalla legge, sia rilasciata immediatamente in libertà.

ART. 67.

Ordine di produzione di una persona.

Il Tribunale Regionale ed il Tribunale Distrettuale possono ordinare, quando lo reputano opportuno, che una persona la quale si trovi nell'ambito della circoscrizione della Corte, sia fatta comparire avanti alla medesima perchè sia provveduto nei suoi confronti secondo legge.

Sezione IV

IL PROCESSO VERBALE DELLE CONFESIONI

ART. 68.

Norme che il Giudice deve osservare nel ricevere la confessione.

1. Il Giudice può ricevere la confessione in qualsiasi tempo.
2. Il Giudice non può ricevere la confessione se preventivamente non ha accertato, attraverso l'esame della persona che intende renderla, che la confessione è resa spontaneamente.
3. La confessione deve essere:
 - a) verbalizzata per intero dal Giudice;
 - b) letta dal medesimo alla persona che la rese;
 - c) sottoscritta:
 - 1) dalla persona che la rese, e
 - 2) dal Giudice;
 - d) certificata dal Giudice, prima della propria sottoscrizione, come ricevuta con la stretta osservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo produce la nullità dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni grado del procedimento.

TITOLO III

PROCEDURA PREDIBATTIMENTALE

CAPO I

L'Attività del Pubblico Ministero

ART. 69.
Dovere del Pubblico Ministero.

Salvo i casi previsti espressamente dalla legge, il Pubblico Ministero ha il dovere di esercitare l'azione penale a carico dell'imputato.

ART. 70.
Attività del Pubblico Ministero nella fase predibattimentale.

1. Il Pubblico Ministero, non appena ricevuta la relazione sulle indagini di polizia a norma del comma terzo dell'art. 26:

- a) se ritiene che gli elementi di prova raccolti sono sufficienti a dimostrare in giudizio che il reato fu commesso e che fu l'imputato a commetterlo, deve:
 - 1) formulare l'imputazione a norma dell'art. 71;
 - 2) produrre l'imputazione al Giudice competente;
 - 3) richiedere al medesimo di fissare la data del dibattimento e di emettere i provvedimenti consequenziali, salvo quanto disposto nel comma successivo;
 - b) se ritiene che gli elementi di prova raccolti non sono sufficienti a dimostrare che il reato fu commesso e che fu l'imputato a commetterlo, può:
 - 1) ordinare ulteriori indagini, se reputa che attraverso queste possano ottenersi altri elementi di prova, o
 - 2) disporre l'archiviazione degli atti a norma dell'art. 72, in caso diverso.
2. Quando risulta evidente che:
- a) il reato non fu commesso;
 - b) il reato non fu commesso dall'imputato;
 - c) che l'autore del reato non è imputabile:
 - 1) a norma dell'art. 50 del Codice Penale, perchè, nel momento del fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere;

- 2) a norma dell'art. 59 del Codice Penale, perchè, nel momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni;
- d) il reato è estinto:
- 1) a norma dell'art. 143 del Codice Penale, per morte del reo;
 - 2) a norma dell'art. 144 del Codice Penale, per amnistia;
 - 3) a norma dell'art. 145 del Codice Penale, quando si tratta di reato perseguibile a richiesta, per revoca della richiesta di procedimento non espressamente riacusata a norma dell'art. 87 dello stesso Codice, ovvero per morte della persona offesa;
 - 4) a norma dell'art. 146 del Codice Penale, per oblazione;
- e) contro l'imputato non può procedersi:
- 1) a norma dell'art. 81 del Codice Penale, quando si tratta di reato perseguibile a richiesta, per mancanza della richiesta;
 - 2) a norma del comma terzo dell'art. 13 del presente Codice per essere già stato, per lo stesso fatto, condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile o con provvedimento di non doversi procedere a questa equivalente;
 - 3) a norma del comma quinto dell'art. 13 del presente Codice, quando è necessaria l'autorizzazione a procedere, perchè non fu concessa o fu negata detta autorizzazione;
 - 4) a norma dell'art. 73 del presente Codice, perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per decorrenza dei termini indicati in detto articolo.

Il Pubblico Ministero deve richiedere al Giudice competente, enunciandone i motivi e fornendo gli elementi necessari a dimostrare la fondatezza della richiesta, di dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato e di emettere i provvedimenti conseguenziali.

ART. 71.

Forma dell'imputazione.

1. L'atto di imputazione deve essere emesso in duplice originale e contenere:

- a) l'indicazione dell'Autorità che lo emette;
- b) la data in cui è emesso;
- c) le generalità dell'imputato o, se queste non sono note, il soprannome o quant'altro valga ad identificarlo con ragionevole certezza;
- d) il reato contestato, con la chiara e concisa enunciazione dei fatti che lo costituiscono, l'indicazione del tempo e del luogo in cui fu commesso e della persona o cosa che ne fu l'oggetto;
- e) l'indicazione del titolo giuridico del reato e degli articoli di legge che lo prevedono;
- f) l'enunciazione delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per la recidiva, e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- g) le generalità della persona offesa dal reato e delle persone che si ritengono informate sulle circostanze del medesimo;
- h) l'indicazione se l'imputato è in stato di custodia preventiva;
- i) la sottoscrizione dell'Autorità che lo emette ed il sigillo dell'Ufficio.

2. Quando:

- a) all'imputato sono contestati più reati:
 - 1) i capi di imputazione devono essere numerati in ordine progressivo;
 - 2) per ogni capo d'imputazione devono essere osservate le disposizioni delle lettere d), e), f) e g) del comma precedente;
- b) due o più persone sono imputate con lo stesso atto:
 - 1) l'imputazione deve indicare il reato od i reati contestati a ciascun imputato;
 - 2) per ciascun imputato devono essere osservate le disposizioni delle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma precedente.

ART. 72.

Archiviazione.

1. Quando il provvedimento di archiviazione previsto nella lettera b) (2) del primo comma dell'art. 70 non è emesso dal Procuratore Generale, deve essere convalidato da detta Autorità. A tal fine, chi ha emesso il provvedimento, deve trasmetterne copia al Procuratore Generale, il quale può richiedere in visione tutti gli atti del procedimento.

2. Il Procuratore Generale, qualora non reputi di convalidare il provvedimento, può revocarlo ed ordinare che:

- a) si proceda a carico dell'imputato a norma della lettera a) del comma primo dell'art. 70, e
- b) siano espletate ulteriori indagini a norma della lettera b) (1) del comma primo dell'art. 70.

3. Dopo la convalida, quando questa è prescritta, il provvedimento di archiviazione è:

- a) trasmesso al Giudice competente, il quale emette i provvedimenti consequenziali a norma dell'art. 76, e
- b) notificato all'imputato.

4. Fuori del caso previsto nel comma secondo del presente articolo, il Pubblico Ministero può revocare il provvedimento di archiviazione, purchè non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, quando sopravvengono nuovi elementi di prova che, soli od uniti a quelli già raccolti, rendono evidente che il reato fu commesso e che fu l'imputato a commetterlo.

ART. 73.

Termini per l'inizio dell'azione penale.

1. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto, l'azione penale s'intende iniziata a carico di una persona quando questa assume la qualità d'imputato a norma del comma primo dell'art. 13.

2. L'azione penale:

- a) può essere iniziata in qualsiasi tempo nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura a norma del comma primo dell'art. 42;
- b) negli altri casi, non può essere iniziata, salvo quanto disposto nel comma successivo, se dal reato sono decorsi:
 - 1) sei anni, se per il reato la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni;

- 2) quattro anni, se per il reato la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
 - 3) due anni, se per il reato la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
 - 4) sei mesi, se per il reato la legge stabilisce solo una pena pecuniaria.
3. I termini indicati nella lettera b) del comma precedente decorrono:
- a) per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
 - b) per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
 - c) per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Tuttavia, per i fatti compiuti dai pubblici impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, il termine decorre dal giorno di cessazione dal servizio del pubblico impiegato.

ART. 74.

Non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia contro:

Autorizzazione a procedere.

- a) 1) i Magistrati, ivi compresi gli Assessori;
 - 2) il Magistrato ai Conti;
 - 3) i Governatori Regionali;
 - 4) i Commissari Distrettuali;
 - 5) i Sindaci,
- per fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) gli Ufficiali di Polizia, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. Tale disposizione si applica:
- 1) a chi ha compiuto il fatto;
 - 2) a chi ha dato l'ordine di compierlo;
 - 3) alle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza a norma dell'art. 27.

CAPO II

L'Attività del Giudice

ART. 75.

Fissazione della data del dibattimento e provvedimenti conseguenziali.

Il Giudice competente, non appena ricevuta la imputazione e la richiesta di fissazione della data del dibattimento a norma della lettera a) del comma primo dell'art. 70, deve:

- a) fissare la data del dibattimento;
- b) emettere:
 - 1) l'ordine di traduzione a giudizio a norma dell'art. 79, se l'imputato è in stato di custodia preventiva;
 - 2) il mandato di comparizione a norma degli artt. 48 e 49, se l'imputato non è in stato di custodia preventiva;
- c) disporre che l'ordine di traduzione od il mandato di comparizione sia:
 - 1) notificato all'imputato a norma rispettivamente degli artt. 79 e 51, con allegata una copia dell'atto di imputazione, e
 - 2) trasmesso in copia al Pubblico Ministero;
- d) nominare un difensore d'ufficio all'imputato nei casi indicati nella lettera b) del comma secondo dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario, ove questi non abbia un difensore di fiducia, e disporre che la nomina sia comunicata all'imputato ed al difensore;
- e) ordinare la citazione a norma dell'art. 80:

- 1) della persona offesa dal reato, e
- 2) dei testimoni indicati dalle parti.

Il Giudice competente, non appena ricevuto il provvedimento di archiviazione a norma del comma terzo dell'art. 72, deve:

- a) se l'imputato è in stato di custodia preventiva, ordinare che sia immediatamente rilasciato in libertà;
- b) se l'imputato è sottoposto a misure provvisorie di sicurezza a norma dell'art. 78, ordinare la revoca delle medesime;
- c) se l'imputato è in libertà provvisoria, ordinare:
 - 1) la revoca degli obblighi relativi alla libertà provvisoria imposti a norma del comma secondo dell'art. 59;

ART. 76.

Provvedimenti nel caso di archiviazione.

- 2) la liberazione dei garanti dalla garanzia assunta e la restituzione in favore dei medesimi delle somme depositate presso la Corte a norma della lettera a) del comma primo dell'art. 61;
- d) se l'imputato è stato rilasciato in libertà per scadenza dei termini della custodia preventiva, ordinare la revoca degli obblighi imposti a norma del comma quarto dell'art. 47.

ART. 77.

Dichiarazione di non doversi procedere e provvedimenti conseguenziali.

1. Nei casi indicati nel comma secondo dello art. 70, il Giudice competente, su richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, ovvero d'ufficio, deve:

- a) dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato, enunciandone i motivi;
- b) emettere gli eventuali provvedimenti conseguenziali a norma dell'art. 76, disponendo nei casi previsti dal Codice Penale l'applicazione delle misure di sicurezza;
- c) disporre che il provvedimento sia:
 - 1) notificato all'imputato, e
 - 2) trasmesso in copia al Pubblico Ministero.

2. Nei casi indicati nel comma secondo dell'art. 70, la dichiarazione di non doversi procedere equivale a sentenza agli effetti del comma terzo dell'art. 13. Tuttavia, anche se divenuto irrevocabile, il provvedimento che dichiara non doversi procedere per morte dell'imputato, per mancanza della richiesta o perchè non è stata concessa l'autorizzazione a procedere, non impedisce l'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona, se la morte fu erroneamente dichiarata, ovvero se la richiesta o l'autorizzazione è in seguito regolarmente proposta o concessa.

ART. 78.

Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Nei casi indicati nell'art. 166 del Codice Penale, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza e la revoca delle medesime sono disposte:

- a) dal Giudice competente, fino all'inizio del dibattimento di primo grado;
- b) dalla Corte competente, in ogni altro stato e grado del procedimento.

ART. 79.

Ordine di traduzione a giudizio.

1. L'ordine di traduzione a giudizio consiste nell'ordine diretto all'Autorità che detiene l'imputato in stato di custodia preventiva di presentarlo alla Corte competente, nel tempo e nel luogo indicati, perchè detto imputato risponda di una specifica imputazione.

Per la forma dell'ordine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 49.

2. L'ordine di traduzione a giudizio è trasmesso all'Autorità che ha in custodia l'imputato, la quale, dopo averne fatto annotazione in apposito registro, provvede a notificarlo all'imputato nel modo previsto nel comma secondo dell'art. 51 ed alla restituzione di uno degli originali alla Autorità che lo trasmise.

ART. 80.

Citazione della persona offesa e dei testimoni.

1. La citazione consiste nell'ordine diretto:
 - a) alla persona offesa dal reato;
 - b) ai testimoni:
 - 1) informati dei fatti per cui si procede;
 - 2) la cui opinione su questioni che richiedono particolari cognizioni di determinate scienze od arti appare necessaria od opportuna;
 - 3) che siano in possesso di cose la cui produzione è richiesta come mezzo di prova,

di comparire avanti alla Corte competente, nel tempo e nel luogo indicati.

2. Alla citazione si provvede:
 - a) a richiesta di parte, ovvero
 - b) d'ufficio, quando la comparizione delle persone indicate nel comma precedente è ritenuta necessaria od opportuna dalla Corte.
3. La citazione è emessa:
 - a) dal Giudice competente, fino all'inizio del dibattimento di primo grado;
 - b) dal Presidente della Corte competente, in ogni altro stato o grado del procedimento.
4. La citazione deve essere emessa in duplice originale e contenere:
 - a) l'indicazione dell'Autorità che la emette;
 - b) la data in cui è emessa;
 - c) le generalità della persona citata a comparire o, se queste non sono note, il soprannome o quanto altro valga ad identificarla con ragionevole certezza;
 - d) le generalità dell'imputato;

- e) il motivo per cui la comparizione è ordinata;
 - f) l'indicazione della Corte avanti alla quale la persona deve comparire, e del tempo e del luogo della comparizione;
 - g) la sottoscrizione dell'Autorità che la emette ed il sigillo della Corte.
5. Per la notificazione della citazione si osservano le disposizioni dell'art. 51 o, se la persona citata è in stato di detenzione, quelle del comma secondo dell'art. 79.
6. Nei casi urgenti, le persone indicate nel comma primo del presente articolo possono essere fatte citare anche oralmente per mezzo di un Ufficiale di Polizia.
7. Se la persona citata non compare avanti alla Corte nel tempo e nel luogo stabiliti con la citazione o con altro provvedimento, la Corte può ordinare l'accompagnamento per mezzo della Polizia.

TITOLO IV

ATTI PROCESSUALI E DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I

GLI ATTI PROCESSUALI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 81.

Sottoscrizione degli atti.

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto o di un documento, è sufficiente, se la legge non dispone altrimenti, la scrittura di propria mano, in fine all'atto:
- a) del nome, del nome del padre e dell'avo paterno, o
 - b) del nome e del cognome
- di chi deve firmare.
2. Se chi deve firmare non sa scrivere, l'Autorità alla quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa apporre con inchiostro indelebile la impronta digitale in luogo della sottoscrizione.

3. Se chi deve firmare non può, per impedimento fisico, scrivere nè apporre l'impronta digitale, l'Autorità alla quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

ART. 82.

Data degli atti.

Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi:

- a) il giorno,
- b) il mese,
- c) l'anno, ed
- d) il luogo

in cui l'atto fu compiuto.

Non è necessaria l'indicazione dell'ora se non è espressamente prescritta.

ART. 83.

Facoltà delle parti di presentare memorie o istanze.

In ogni stato e grado del procedimento, le parti hanno facoltà di presentare:

- a) alla Corte;
- b) al Giudice;
- c) al Pubblico Ministero

memorie od istanze, mediante deposito nei rispettivi Uffici, con l'obbligo di comunicarle alle altre parti, salvo che la legge disponga altrimenti.

Sezione II

ATTI E PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

ART. 84.

Forma dei provvedimenti.

1. Devono avere forma scritta, a pena di nullità:

- a) le sentenze;
- b) ogni altro provvedimento che definisce il procedimento o contro il quale può essere proposta impugnazione;
- c) i provvedimenti che concernono la libertà personale ed i mandati.

2. I provvedimenti indicati nel comma precedente devono, inoltre, essere:

- a) datati, e
- b) a pena di nullità, motivati e sottoscritti dall'Autorità che li emette.

ART. 85.

Correzione di errori materiali.

Quando nei provvedimenti sono contenute omissioni od errori, che:

- a) non producono nullità e
- b) la cui correzione non importa una modificazione sostanziale dell'atto,

la correzione è disposta anche d'ufficio dall'Autorità che ha emesso il provvedimento, previa citazione, se è possibile, della parte che vi ha interesse.

ART. 86.

Deliberazione dei provvedimenti

1. Salvo che la legge disponga altrimenti:

- a) la Corte ed il Giudice deliberano i provvedimenti in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti;
- b) nei Collegi giudicanti:

- 1) la deliberazione è sempre segreta ed è adottata a maggioranza di voti;
- 2) nessuno dei membri del Collegio può astenersi dal votare;
- 3) i voti sono raccolti dal Presidente, il quale vota per ultimo, cominciando dal Giudice meno elevato o meno anziano in grado. Nelle Corti d'Assise votano prima gli Assessori, cominciando da quello meno anziano d'età; nelle Sezioni Penali Militari, gli Assessori esprimono il voto cominciando da quello meno elevato o meno anziano in grado;
- 4) dei singoli voti espressi non può farsi menzione, a pena di nullità, nel provvedimento;
- 5) nelle Corti d'Assise d'Appello, se v'è diversità di opinione circa la decisione delle questioni riservate ai Magistrati Ordinari a norma dell'art. 12 dell'Ordinamento Giudiziario, prevale il voto del Presidente.

2. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando un provvedimento non è riservato ad una specifica Sezione della Corte, è di competenza:

- a) della Sezione Penale se si tratta del Tribunale Distrettuale;
- b) della Sezione Ordinaria, se si tratta del Tribunale Regionale o della Corte di Appello.

ART. 87.

Poteri coercitivi.

La Corte, il Giudice ed il Pubblico Ministero possono:

- a) richiedere l'intervento della Polizia, e
- b) prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procedono.

Sezione III

I TERMINI

ART. 88.

Regole generali.

1. I termini processuali sono stabiliti a:

- a) ore;
- b) giorni;
- c) mesi, o
- d) anni.

2. Il termine non stabilito ad ore, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

3. Nel computo dei termini non si comprende l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; l'ultima ora o l'ultimo giorno sono computati nel termine, se la legge non dispone altrimenti.

4. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un Ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'Ufficio viene chiuso al pubblico.

5. Il termine stabilito a pena di decadenza non può essere prorogato se non nei casi tassativamente indicati dalla legge e nei modi da questa stabiliti.

ART. 89.

Termini di comparizione.

Salvo che la legge disponga altrimenti, quando una persona deve comparire avanti alla Corte in forza di mandato o di altro ordine, la notificazione del provvedimento deve essere eseguita:

- a) almeno tre giorni prima da quello stabilito per la comparizione;
- b) in ogni caso, in tempo utile perchè la persona possa, tenuto conto delle circostanze, raggiungere la sede della Corte nel tempo stabilito per la comparizione.

In caso diverso, se la persona non compare, il mandato o l'ordine devono essere rinnovati.

Sezione IV

LE NULLITÀ

ART. 90.

Nessuna nullità può essere dichiarata se non è comminata espressamente dalla legge.

Regola generale.

ART. 91.

S'intende sempre prescritta a pena di nullità, dichiarabile anche d'ufficio, l'osservanza delle disposizioni concernenti:

Nullità d'ordine generale.

- a) la costituzione e la composizione della Corte;
- b) la partecipazione del Pubblico Ministero al dibattimento;
- c) l'assistenza all'imputato nel dibattimento, nei casi in cui l'assistenza del difensore è obbligatoria.

ART. 92.

Sanatoria delle nullità.

1. La nullità che può essere dichiarata solo ad istanza di parte, è sanata se non è eccepita dalla parte interessata nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.
2. La nullità che può essere dichiarata anche d'ufficio, è sanata se non è eccepita dalla parte interessata, nè rilevata d'ufficio.
3. La nullità, inoltre, è sanata:
 - a) se nonostante l'irregolarità l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati;
 - b) se la parte interessata ha anche tacitamente accettato gli effetti dell'atto.

ART. 93

Effetti della dichiarazione di nullità.

1. La nullità di un atto, quando è dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono.
2. La Corte che dichiara la nullità, deve ordinare la rinnovazione o la rettificazione degli atti nulli, qualora sia necessaria e possibile.

Sezione V

I PROCESSI VERBALI

ART. 94.

Processi verbali.

1. Di ogni operazione del procedimento deve essere curata dall'Autorità che vi procede, la compilazione del processo verbale.
2. Salvo che la legge diversamente disponga, il processo verbale deve contenere:
 - a) la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, occorrendo, dell'ora in cui è cominciato e chiuso;
 - b) i nomi delle persone intervenute;
 - c) l'indicazione delle operazioni compiute e dei risultati ottenuti;
 - d) le dichiarazioni rese dalle persone intervenute;
 - e) ogni altra menzione che l'Autorità che procede alla operazione, disponga che vi sia inserita;
 - f) la sottoscrizione dell'Autorità procedente.

Sezione VI

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 95.

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

1. Chiunque non osserva un provvedimento dato dalla Corte, dal Presidente della Corte o dal Giudice a norma delle disposizioni del presente Codice, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.
 2. A carico del contravventore può essere emesso il mandato di cattura.
-



LIBRO SECONDO

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO



IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

CAPO I

L'Udienza

ART. 96.

Publicità del dibattimento: eccezioni.

I dibattimenti giudiziari sono pubblici, ma la Corte può disporre per motivi di:

- a) buon costume;
 - b) igiene, o
 - c) ordine pubblico,
- che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

ART. 97.

Norme per l'accesso del pubblico.

1. Devono essere impediti l'ingresso e la permanenza nel luogo dell'udienza:

- a) a chi è noto come:
 - 1) ozioso;
 - 2) vagabondo;
 - 3) dedito a delitti contro la persona o la proprietà;
 - b) a chi è affetto da squilibrio mentale;
 - c) agli ubriachi;
 - d) a chi è minore degli anni quattordici;
 - e) alle persone vestite in modo contrario alla decenza.
2. Il Presidente della Corte può altresì:
- a) ordinare per ragioni di:
 - 1) ordine;
 - 2) moralità, o
 - 3) decoroche sia allontanata dal luogo dell'udienza ogni persona della quale non ritiene necessaria la presenza;
 - b) limitare l'ammissione nel luogo dell'udienza ad un determinato numero di persone.

3. Non possono essere riservati posti speciali per persone del pubblico.

ART. 98.

Obblighi per coloro che assistono all'udienza.

1. Coloro che assistono all'udienza devono stare con rispetto ed in silenzio.

2. E' vietato a coloro che assistono all'udienza di:

- a) portare armi od altre cose atte ad offendere o a molestare;
- b) fare tumulto;
- c) tenere contegno:
 - 1) intimidatorio;
 - 2) provocatorio, o
 - 3) contrario al decoro del giudizio;
- d) cagionare comunque disturbo, ovvero
- e) manifestare in qualsiasi modo sentimenti o opinioni.

ART. 99.

Disciplina dell'udienza.

Il potere di disciplina dell'udienza appartiene al Presidente della Corte. Tutto ciò che il medesimo prescrive per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito.

ART. 100.

Imputato detenuto.

L'imputato in stato di custodia preventiva assiste all'udienza libero nella persona, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

ART. 101.

Rinvio del dibattimento.

1. La Corte può ordinare il rinvio dell'inizio o della prosecuzione del dibattimento, quando lo reputa necessario od opportuno a causa dell'assenza di testimoni o per altro fondato motivo.

2. Se l'imputato è in stato di custodia preventiva, il rinvio non può essere di durata superiore a sette giorni.

ART. 102.

Osservanza delle norme del presente Capo.

Le disposizioni del presente Capo devono essere osservate, in quanto applicabili, in ogni grado del giudizio.

CAPO II

L'Inizio dell'Attività Dibattimentale

Sezione I

LA CONTESTAZIONE DELL'IMPUTAZIONE

ART. 103.

**Inizio del dibattimento
e contestazione della
imputazione.**

1. Il Presidente della Corte:
 - a) accertata la presenza dell'imputato e del Pubblico Ministero, e
 - b) provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio all'imputato nei casi indicati nella lettera b) del comma secondo dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario, ove l'imputato, per qualsiasi causa, sia sprovvisto di difensore,

contesta all'imputato l'imputazione, dandone lettura.

2. Contestata l'imputazione, il Presidente della Corte deve:

- a) esporre all'imputato in forma chiara la sostanza di ogni contestazione mossagli;
- b) informare il medesimo delle tre possibili forme di risposta che può dare in relazione a ciascuna contestazione a norma dell'art. 104, illustrando brevemente la sostanza e le conseguenze di ogni forma di risposta;
- e) chiedere, infine, se in relazione a ciascuna contestazione:
 - 1) ha da sollevare eccezioni a norma dell'art. 105;
 - 2) ammette la propria colpevolezza;
 - 3) nega la propria colpevolezza.

3. Se più sono gli imputati, le disposizioni dei commi precedenti devono essere osservate separatamente per ciascun imputato.

ART. 104.

Risposta dell'imputato.

1. L'imputato può, in relazione a ciascuna contestazione:

- a) sollevare una delle eccezioni indicate nell'art. 105;
- b) ammettere la propria colpevolezza;
- c) negare la propria colpevolezza.

Il rifiuto di dichiarazione equivale a dichiarazione di non colpevolezza.

2. Salvo che si tratti di dichiarazione di colpevolezza, l'imputato può rendere ed illustrare le dichiarazioni di cui al comma precedente tramite il proprio difensore.

Sezione II

LE ECCEZIONI DELL'IMPUTATO

ART. 105.

Natura delle eccezioni.

1. L'imputato, a norma della lettera a) del comma primo dell'art. 104, può eccepire in relazione a ciascuna contestazione:

- a) che non può procedersi a suo carico perchè:
 - 1) sussiste una delle ipotesi indicate nelle lettere c), d) (2), d) (3), d) (4) ed e) del comma secondo dell'art. 70;
 - 2) il diritto di richiesta non può essere esercitato a norma del comma secondo dell'art. 21, quando si tratta di reato perseguibile a richiesta;
- b) che la Corte è incompetente:
 - 1) per materia a norma degli artt. 4 e 7;
 - 2) per territorio a norma degli artt. 5 ed 8;
- c) che è pendente procedimento per lo stesso fatto avanti ad altra Corte;
- d) che un membro del Collegio giudicante non può partecipare al giudizio a norma dell'art. 10;
- e) che l'imputazione non è conforme, nella forma o nel contenuto, alle disposizioni del presente Codice.

2. L'imputato può altresì sollevare ogni altra eccezione e presentare ogni richiesta od istanza che ritenga utile ai fini della propria difesa.

ART. 106.

Decisione della Corte sull'eccezione.

- 1. La Corte decide in merito alle eccezioni:
 - a) premesso ogni accertamento che reputa necessario od opportuno in relazione alla natura delle medesime, e
 - b) sentito il parere del Pubblico Ministero.

2. Se ritiene fondata l'eccezione sollevata a norma del comma primo dell'art. 105, la Corte deve:

- a) nei casi indicati nella lettera a):
 - 1) dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato, annunciandone i motivi;
 - 2) emettere gli eventuali provvedimenti conseguenziali a norma dell'art. 76, disponendo nei casi previsti dal Codice Penale l'applicazione delle misure di sicurezza.

Tale dichiarazione di non doversi procedere equivale a sentenza agli effetti del comma terzo dell'art. 13 e ad essa si applicano le disposizioni del comma secondo dell'art. 77;

- b) nel caso indicato nella lettera b), ordinare la trasmissione degli atti alla Corte competente;
- c) nel caso indicato nella lettera c):
 - 1) se ritiene che il procedimento non appartiene alla propria competenza, ordinare la trasmissione degli atti alla Corte competente;
 - 2) se ritiene che il procedimento appartiene alla propria competenza, sollevare conflitto di competenza a norma dell'art. 9;
- d) nel caso indicato nella lettera d), riferire alla Corte superiore perchè provveda a norma dei commi secondo e terzo dell'art. 11;
- e) nel caso indicato nella lettera e), ordinare al Pubblico Ministero di rettificare l'imputazione in conformità della legge, concedendo a tal fine, se necessario, un breve termine.

3. In ogni altro caso, la Corte deve emettere i provvedimenti che reputa necessari od opportuni in relazione alla natura dell'eccezione.

ART. 107.

Provvedimenti d'ufficio.

1. Nei casi indicati nell'art. 105, la Corte può provvedere anche d'ufficio a norma dell'art. 106, sentiti il Pubblico Ministero e l'imputato.
2. Quando è accertata la morte dell'imputato, la Corte provvede d'ufficio a dichiarare non doversi procedere a carico del medesimo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, in ogni grado del giudizio.

Sezione III

LA DICHIARAZIONE DI COLPEVOLEZZA

ART. 108.

Effetti della dichiarazione di colpevolezza.

1. Quando l'imputato ammette, a norma della lettera b) del comma primo dell'art. 104, la propria colpevolezza in relazione al reato contestato, la Corte:
 - a) se per il reato la legge stabilisce una pena detentiva inferiore nel massimo a dieci anni, o una pena meno grave, può:
 - 1) pronunciare immediatamente sentenza di condanna a norma del Capo IV del presente Libro sulla base della dichiarazione di colpevolezza;
 - 2) disporre procedersi a norma del Capo III del presente libro, se ha motivo di ritenere che la dichiarazione di colpevolezza non sia rispondente al vero;
 - b) se per il reato la legge stabilisce una pena detentiva non inferiore nel massimo a dieci anni, o una pena più grave, deve disporre procedersi a norma del Capo III del presente Libro.
2. La dichiarazione di colpevolezza può essere revocata dall'imputato in qualsiasi momento del giudizio di primo grado precedente alla pronuncia della sentenza e sostituita con la dichiarazione di non colpevolezza. In tal caso devono essere osservate le disposizioni della Sezione IV del presente Capo.

Sezione IV

LA DICHIARAZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

ART. 109.

Effetto della dichiarazione di non colpevolezza.

1. Quando l'imputato, a norma della lettera c) del comma primo dell'art. 104, nega la propria colpevolezza in relazione al reato contestato, la Corte deve disporre procedersi a norma del Capo III del presente Libro.

2. Con il consenso della Corte, la dichiarazione di non colpevolezza può essere revocata dall'imputato in qualsiasi momento del giudizio di primo grado precedente alla pronuncia della sentenza e sostituita con la dichiarazione di colpevolezza.

In tal caso devono essere osservate le disposizioni della Sezione III del presente Capo.

Sezione V

L'ONERE DELLA PROVA

LA MODIFICA E LA REVOCA DELL'IMPUTAZIONE

ART. 110.

Nei casi indicati:

Onere della prova.

a) nella lettera a) (2) del comma primo dell'art. 108;
b) nella lettera b) del comma primo dell'art. 108;
c) nel comma primo dell'art. 109, incombe al Pubblico Ministero l'onere di provare:

- 1) che il reato fu commesso;
- 2) che fu l'imputato a commetterlo.

ART. 111

Modifica dell'imputazione.

1. Con il consenso della Corte, il Pubblico Ministero può modificare l'imputazione, in tutto od in parte, in qualsiasi momento del giudizio di primo grado precedente alla pronuncia delle sue requisitorie finali.

2. Nel caso di modifica dell'imputazione devono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 103.

3. Se la modifica dell'imputazione ha luogo dopo l'inizio dell'attività probatoria, il Pubblico Ministero e l'imputato possono:

- a) riesaminare, in relazione a detta modifica, qualsiasi testimonio già esaminato;
- b) produrre ulteriori prove in relazione alla medesima.

In ogni caso deve essere concesso all'imputato, qualora ne faccia richiesta, un congruo termine a difesa.

ART. 112.

Revoca della imputazione.

1. Con il consenso della Corte, il Pubblico Ministero può revocare l'imputazione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento del giudizio di primo grado precedente alla pronuncia della sentenza.

2. Nel caso indicato nel comma precedente, la Corte deve dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato, enunciandone il motivo, in ordine al reato oggetto della revoca dell'imputazione ed emettere gli eventuali provvedimenti consequenziali a norma dell'art. 76.

3. La dichiarazione di non doversi procedere emessa a norma del presente articolo equivale a sentenza agli effetti del comma terzo dell'art. 13.

CAPO III

L'Attività Probatoria e le Richieste Conclusionali

ART. 113.

Rinvio.

Salvo quanto disposto nel presente Capo, la materia delle prove è regolata dalle disposizioni del Libro Terzo del presente Codice.

ART. 114.

Attività del Pubblico Ministero.

Nei casi indicati nell'art. 110, il Pubblico Ministero deve dare inizio alla sua attività probatoria, precisando brevemente:

- a) la natura e le modalità del reato contestato;
- b) la natura delle prove a mezzo delle quali si propone di dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

La Corte procede quindi all'assunzione delle prove del Pubblico Ministero.

ART. 115.

Dichiarazione di non doversi procedere per difetto di prove.

1. Ultimata l'assunzione delle prove del Pubblico Ministero, la Corte, se reputa che gli elementi di prova acquisiti, anche se incontrastati, non sono sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, deve, a richiesta dell'imputato o d'ufficio, dopo aver preventivamente interpellato il Pubblico Ministero, se non intenda revocare l'imputazione a norma dell'art. 112:

- a) dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato in ordine al reato per il quale non è rimasta provata la colpevolezza, enunciandone i motivi, e
- b) emettere gli eventuali provvedimenti consequenziali a norma dell'art. 76.

2. La dichiarazione di non doversi procedere a norma del presente articolo equivale a sentenza agli effetti del comma terzo dell'art. 13.

ART. 116.

Attività dell'imputato.

1. Fuori del caso indicato nell'art. 115, il Presidente della Corte deve informare l'imputato che può:

- a) addurre prove a discarico;
- b) rendere:
 - 1) una dichiarazione giurata, o
 - 2) una dichiarazione non giurata, in relazione alla contestazione.

2. Ultimate le formalità indicate nel comma precedente, l'imputato può dare inizio alla sua attività difensiva, precisando brevemente:

- a) la natura ed i termini della difesa;
- b) la natura delle prove che intende addurre a discarico.

La Corte procede quindi all'assunzione delle prove dell'imputato.

3. Se più sono gli imputati, la Corte determina l'ordine in cui ciascun imputato deve procedere alla propria difesa.

ART. 117.

Prova in confutazione.

1. Se l'imputato produce prove che il Pubblico Ministero non poteva prevedere anche facendo uso della massima diligenza, la Corte può consentire al Pubblico Ministero di addurre prove in confutazione.

2. Nel caso indicato nel comma precedente, l'imputato, ultimata la prova in confutazione del Pubblico Ministero, può addurre ulteriori prove.

ART. 118.

Provvedimenti d'ufficio in materia di prove.

La Corte può disporre d'ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario od opportuno per l'accertamento della verità.

ART. 119.

Richieste conclusionali e chiusura del dibattimento.

1. Terminata l'assunzione delle prove:
 - a) il Pubblico Ministero pronuncia le sue requisitorie, facendo i commenti e le osservazioni che reputa pertinenti ed esponendo il proprio parere in merito ai punti di fatto e di diritto che, a suo avviso, la Corte dovrebbe accogliere;
 - b) dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, l'imputato espone la propria difesa. Se l'imputato è assistito da più difensori, ciascun difensore deve limitare la propria difesa agli argomenti, eccezioni o richieste non trattate dai condifensori.
2. Se più sono gli imputati, la Corte determina l'ordine in cui ciascuno di essi deve parlare.
3. Salvo che la Corte consenta, non sono ammesse repliche. In ogni caso, l'imputato deve avere, se lo richiede, per ultimo la parola.
4. Quando il Pubblico Ministero, l'imputato o il difensore abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valse due successivi richiami, il Presidente della Corte toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato.
5. Il dibattimento è chiuso appena terminata la discussione.

CAPO IV

La Sentenza

ART. 120.

Deliberazione e pronuncia della sentenza.

1. La sentenza è deliberata a norma del comma primo dell'art. 86 dagli stessi membri del Collegio giudicante che hanno partecipato al dibattimento:
 - a) immediatamente, o
 - b) appena possibile
dopo la chiusura del dibattimento stesso.

2. Nel deliberare la sentenza la Corte decide:
 - a) le questioni pregiudiziali;
 - b) quelle di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione, e
 - c) se occorre, quelle sull'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.
3. Il Presidente della Corte o un altro membro del Collegio giudicante dà lettura della parte dispositiva della sentenza, immediatamente dopo la deliberazione:
 - a) in udienza pubblica, e
 - b) alla presenza:
 - 1) dell'imputato e
 - 2) del Pubblico Ministero.

Se si tratta di sentenza di assoluzione o di condanna ad una pena pecuniaria è sufficiente in luogo della presenza dell'imputato, quella del suo difensore o di un suo procuratore.
4. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per tutte le parti presenti o rappresentate.

ART. 121.

Forma della sentenza.

1. La sentenza deve essere estesa dal Presidente della Corte e contenere:
 - a) l'intestazione al nome del popolo somalo e la menzione della Corte che l'ha pronunciata;
 - b) le generalità dell'imputato o quant'altro valga ad identificarlo;
 - c) l'enunciazione del fatto e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;
 - d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su cui la sentenza è fondata;
 - e) l'indicazione degli articoli di legge applicati;
 - f) l'assoluzione o la condanna dell'imputato in relazione ad ogni reato contestato;
 - g) la pena inflitta all'imputato in relazione ad ogni reato per il quale è stato condannato e le misure di sicurezza delle quali è stata eventualmente disposta l'applicazione;

- h) la data e la sottoscrizione del Presidente della Corte e degli altri membri del Collegio giudicante.
- 2. La sentenza è nulla:
 - a) se manca od è contraddittoria la motivazione;
 - b) se manca od è incompleta nei suoi elementi essenziali la parte dispositiva.

ART. 122.

Assoluzione dell'imputato.

Quando la Corte ritiene l'imputato non colpevole del reato contestato, deve:

- a) pronunciare sentenza di assoluzione, e
- b) emettere gli eventuali provvedimenti consequenziali a norma dell'art. 76.

ART. 123.

Condanna dell'imputato.

1. Quando la Corte ritiene l'imputato colpevole del reato contestato, il Presidente della Corte:

- a) data lettura, con le modalità previste nel comma terzo dell'art. 120, della decisione sulla colpevolezza,
- b) richiede al Pubblico Ministero se l'imputato ha riportato precedenti condanne.

2. Se l'imputato ha riportato precedenti condanne, il Pubblico Ministero deve darne prova alla Corte in contraddittorio con l'imputato.

3. La Corte delibera quindi:

- a) la pena da irrogare, salvo il caso di concessione del beneficio previsto nell'art. 126;
- b) l'applicazione delle misure di sicurezza, nei casi previsti dal Codice Penale;
- c) l'eventuale concessione dei benefici previsti negli artt. 125 e 127;
- d) ogni altro provvedimento consequenziale.

4. Il Presidente della Corte:

- a) data lettura, con le modalità previste nel comma terzo dell'art. 120, della decisione sulla pena,
- b) informa l'imputato del diritto ad impugnare la sentenza.

ART. 124.

Relazione tra la sentenza e la contestazione.

1. Nella sentenza la Corte può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, ed applicare le misure di sicurezza, purchè il reato appartenga alla propria competenza. In caso diverso, la Corte provvede a norma della lettera c) (1) del comma secondo dell'art. 106.

2. Quando risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato nell'imputazione, la Corte, se:

a) il reato contestato è costituito da una pluralità di azioni o di omissioni;

b) una o più di dette azioni od omissioni costituiscono una diversa minore ipotesi di reato o il tentativo del reato contestato;

c) sono rimasti provati solo il reato minore od il tentativo, può dichiarare l'imputato colpevole del reato minore o del tentativo, anche se questi non sono stati contestati.

3. Fuori del caso indicato nel comma precedente, quando risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato nell'imputazione, la Corte:

a) se il reato appartiene alla propria competenza:

1) ordina al Pubblico Ministero di modificare la imputazione;

2) dispone la rinnovazione del dibattimento nei limiti necessari perchè non restino pregiudicati i diritti dell'imputato, concedendo al medesimo, qualora ne faccia richiesta, un congruo termine a difesa;

b) in caso diverso, provvede a norma della lettera c) (1) del comma secondo dell'art. 106.

ART. 125.

Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

1. La Corte, nel pronunciare sentenza di condanna per delitto colposo a pena detentiva non superiore ad un anno, sola o congiunta a pena pecuniaria, può ordinare a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 109 del Codice Penale, tenu-

to conto delle circostanze indicate nell'art. 110 dello stesso Codice, che la pena detentiva sia convertita nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il computo stabilito per il ragguaglio nell'art. 112 del Codice Penale.

2. Il beneficio previsto nel comma precedente può essere concesso solo se dall'imputato ne è fatta richiesta prima che la Corte decida sulla pena a norma del comma terzo dell'art. 123.

3. Il beneficio della conversione della pena detentiva è revocato di diritto se l'imputato, entro il termine stabilito dalla Corte:

- a) non effettua il pagamento di quanto dovuto in conseguenza della conversione;
- b) non adempie agli eventuali obblighi civili derivanti dal reato, nei confronti della persona offesa.

ART. 126.

Perdono giudiziale.

1. Se per il reato commesso da persona:

- a) minore degli anni diciotto, o
- b) maggiore degli anni settanta,

la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o una pena meno grave, la Corte può a norma dell'art. 147 del Codice Penale:

- 1) astenersi, dopo aver dichiarato la colpevolezza dell'imputato, dall'infliggere la pena, e
- 2) dichiarare il reato estinto per concessione del perdono giudiziale,

quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 110 del Codice Penale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

ART. 127.

Sospensione condizionale della pena.

1. La Corte, nel pronunciare sentenza di condanna:

- a) a pena detentiva non superiore a sei mesi, ovvero
- b) a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma dell'art. 112 del Codice Penale, privereb-

be della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a sei mesi, a carico di imputato non recidivo, può ordinare a norma dell'art. 150 del Codice Penale che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 110 dello stesso Codice, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se l'imputato:

a) entro il termine di cinque anni dalla sentenza commette:

1) un delitto, o

2) una contravvenzione della stessa indole di quella per cui ha riportato la condanna;

b) non adempie, entro il termine perentorio stabilito dalla Corte, agli eventuali obblighi derivanti dal reato, nei confronti della persona offesa.

3. La pena è estinta se, nei termini indicati nel comma precedente, non interviene una causa di revoca della sospensione condizionale.

ART. 128.

Norme comuni alla concessione del perdono giudiziale ed alla sospensione condizionale della pena.

Nei casi di concessione del perdono giudiziale a norma dell'art. 126 o della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 127, la Corte può ordinare che l'imputato:

a) si dedichi ad una stabile occupazione;

b) si sottoponga a determinate cure mediche o psichiatriche;

c) si astenga dal frequentare determinati luoghi o persone;

d) non possenga armi da fuoco o di altro genere.

CAPO V

La Procedura per i Reati Commessi in Udienza

ART. 129.

Casi nei quali deve procedersi al giudizio immediato.

1. Quando è commesso in udienza un reato perseguibile d'ufficio per il quale la legge stabilisce una pena detentiva, o una pena più grave, il Presidente della Corte:

- a) fatto compilare il relativo processo verbale,
- b) ordina l'immediato arresto di colui che ha commesso il reato.

2. Se:

- a) la pena stabilita dalla legge per il reato commesso in udienza non supera la competenza per materia della Corte procedente, e
- b) detta Corte è la Sezione Penale del Tribunale Distrettuale o una Sezione del Tribunale Regionale,

il Pubblico Ministero immediatamente formula l'imputazione e la produce alla Corte, la quale, sospeso il dibattimento in corso o subito dopo la pronuncia della sentenza, procede al giudizio.

In caso diverso, il Pubblico Ministero procede immediatamente a norma della lettera a) del comma primo dell'art. 70.

CAPO VI

La Decisione sulla Domanda della Parte Offesa

ART. 130.

Ammissibilità della domanda della parte offesa.

1. Quando l'imputato è stato dichiarato colpevole a norma dell'art. 123, la Corte, se la parte offesa ha proposto domanda per ottenere la condanna dell'imputato al soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a norma dei commi secondo e terzo dell'art. 14, provvede a decidere su detta domanda, qualora non ritenga di dichiararla inammissibile a norma del comma successivo.

2. La domanda della parte offesa deve essere dichiarata inammissibile se:

- a) la domanda medesima:
 - 1) non è stata proposta nel termine indicato nel comma terzo dell'art. 14;
 - 2) è stata proposta da persona a ciò non legittimata a norma della legge civile;
 - 3) è stata proposta contro persona non capace di stare personalmente in giudizio a norma della legge civile;
- b) la parte offesa:
 - 1) ha proposto azione in sede civile per il soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato;
 - 2) ha fatto transazione sul danno;
- c) il valore della domanda supera la competenza in materia civile della Corte alla quale appartiene la Sezione procedente;
- d) la domanda non è di facile e pronta soluzione per la necessità dell'assunzione di numerose prove o per altra causa.

In tali casi, la Corte dichiara inammissibile la domanda della parte offesa, informando che può essere riproposta in sede civile.

ART. 131.

Decisione sulla domanda della parte offesa.

1. La Corte, assunte le prove della parte offesa e dell'imputato in ordine all'oggetto della domanda della parte offesa, provvede con sentenza.
2. Salvo disposizione diversa del presente Codice, si osservano in materia, anche per quanto concerne l'esecuzione, le disposizioni della legge civile, in quanto applicabili.

CAPO VII.

Disposizioni Finali

ART. 132.

Processo verbale del dibattimento.

1. Di ogni dibattimento il Presidente della Corte deve curare la compilazione, se possibile in stenografia, del processo verbale, nel quale si iscrivono:
 - a) il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui è tenuta l'udienza, l'ora dell'apertura e quella della chiusura di essa; le menzio-

ni delle sospensioni di una stessa udienza e dell'ora stabilita per ciascuna ripresa;

- b) i nomi dei membri del Collegio giudicante;
- c) le generalità dell'imputato e quant'altro valga ad identificarlo; le generalità delle parti private; i nomi del Pubblico Ministero, dei rappresentanti e dei difensori delle parti private;
- d) le generalità dei testimoni, degli interpreti e la menzione della prestazione del giuramento;
- e) i provvedimenti della Corte e la relativa motivazione;
- f) le eccezioni, richieste ed istanze delle parti;
- g) la descrizione delle produzioni della Corte;
- h) le dichiarazioni rese dall'imputato;
- i) le dichiarazioni rese dai testimoni;
- j) le altre menzioni che siano particolarmente prescritte dalla legge, o che il Presidente della Corte, ad istanza delle parti o d'ufficio, ordini che vi siano inserite.

2. Il processo verbale del dibattimento deve essere compilato, qualora il Presidente della Corte non ritenga di provvedervi personalmente, dal Cancelliere o da un Ufficiale di Polizia a tal fine richiesto dal Presidente della Corte. Se il verbale è compilato in stenografia, deve essere tradotto a cura di chi l'ha redatto, entro il giorno successivo a quello della compilazione.

3. Salvo che il Presidente della Corte disponga la verbalizzazione letterale, le dichiarazioni testimoniali devono essere verbalizzate in forma narrativa e suddivise in:

- a) interrogatorio;
- b) controinterrogatorio;
- c) riesame,

con l'indicazione dell'inizio e della fine di ciascuna di dette tre parti.

4. Salvo diversa disposizione di legge, la verbalizzazione delle prove deve aver luogo in presenza dell'imputato.

5. Dopo la verbalizzazione il processo verbale delle dichiarazioni testimoniali deve essere letto, in presenza dell'imputato, a chi le rese, e, se necessario, corretto.

6. Dopo la verbalizzazione delle dichiarazioni testimoniali, il Presidente della Corte può ordinare che nel processo verbale siano inserite le osservazioni che reputa opportune circa il comportamento tenuto da chi le rese nel corso della dichiarazione e circa le correzioni apportate a norma del comma precedente.

ART. 133.

Fascicolo degli atti del procedimento.

Di ogni procedimento deve essere preparato dal Cancelliere della Corte un completo fascicolo, contenente in originale e disposti in ordine cronologico:

- a) ogni mandato, ordine, sentenza o altro provvedimento emesso nei confronti dell'imputato, delle altre parti, dei garanti e dei testimoni;
- b) l'imputazione e le modifiche della medesima;
- c) il processo verbale del dibattimento;
- d) il processo verbale relativo ad ogni rinvio, con l'indicazione della durata e del motivo del medesimo;
- e) l'attestazione che l'imputato è stato informato del diritto di impugnazione;
- f) il processo verbale relativo alla decisione sulla domanda della parte offesa;
- g) le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione.

ART. 134.

Copia della sentenza e del fascicolo.

1. All'imputato, a sua richiesta, deve essere rilasciata una copia della sentenza, senza ritardo e senza pagamento di spese o diritti.

2. Copia integrale del fascicolo processuale deve essere rilasciata all'imputato dietro pagamen-

to delle spese e dei diritti stabiliti dal Ministro di Grazia e Giustizia con proprio decreto.

Tuttavia, la Corte che ha proceduto al dibattimento o la Corte superiore possono disporre che una copia integrale del fascicolo processuale sia rilasciata all'imputato senza pagamento di spese o diritti, qualora ritengano che detta copia sia necessaria ai fini dell'impugnazione.

LIBRO TERZO

LE PROVE



TITOLO I

RILEVANZA DEI FATTI

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 135.

Fatti in contestazione e fatti rilevanti.

1. Nel procedimento penale può essere data prova esclusivamente della esistenza od inesistenza:

- a) dei fatti in contestazione;
- b) di ogni altro fatto considerato rilevante dalla legge.

2. Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto:

- a) per «fatto in contestazione» s'intende un fatto dal quale solo o unito ad altri fatti, conseguono necessariamente l'esistenza o l'inesistenza, la natura od i termini di un fatto affermato o negato nella contestazione;
- b) per «fatto rilevante» s'intende un fatto del quale è ammessa la prova nel procedimento.

ART. 136.

Rilevanza dei fatti costituenti parte di uno stesso evento.

Sono considerati rilevanti i fatti che, sebbene non in contestazione, sono connessi con un fatto in contestazione in modo da costituire parte dello stesso evento, sia che i medesimi si siano verificati nello stesso tempo e luogo, sia in tempi e luoghi diversi.

ART. 137.

Fatti costituenti l'occasione, la causa o l'effetto di un fatto in contestazione.

Sono considerati rilevanti i fatti:

- a) costituenti l'occasione, la causa o l'effetto, immediati o meno, di fatti in contestazione o di fatti rilevanti;
- b) costituenti lo stato delle cose relativo a fatti in contestazione od a fatti rilevanti;
- c) che fornirono l'occasione per il verificarsi di fatti in contestazione o di fatti rilevanti.

ART. 138.

Sono considerati rilevanti i fatti che:

Movente, preparazione — comportamento precedente o successivo.

- a) dimostrano o costituiscono il movente o la preparazione di un fatto in contestazione o di un fatto rilevante;
- b) costituiscono il comportamento dell'imputato, anteriore o successivo al reato, salvo che si tratti di dichiarazioni rese dal medesimo, qualora tale comportamento influenzi un fatto in contestazione o un fatto rilevante, ovvero sia influenzato dai medesimi;
- c) costituiscono una dichiarazione fatta alla presenza di una persona il cui comportamento è considerato rilevante dal presente articolo, ovvero con possibilità di ascolto da parte della medesima, qualora la dichiarazione abbia influenzato detto comportamento.

ART. 139.

Fatti necessari per chiarire od introdurre fatti rilevanti.

Sono considerati rilevanti nei limiti necessari ai fini sotto indicati, i fatti che:

- a) sono necessari per chiarire od introdurre fatti in contestazione o fatti rilevanti;
- b) corroborano od escludono una presunzione deducibile da un fatto in contestazione o da un fatto rilevante;
- c) stabiliscono l'identificazione di una persona o di una cosa la cui identificazione è rilevante;
- d) stabiliscono il tempo od il luogo in cui si è verificato un fatto in contestazione od un fatto rilevante;
- e) dimostrano i rapporti tra le parti dalle quali fu posto in essere il fatto in contestazione od il fatto rilevante.

ART. 140.

Cose dette o fatte dai concorrenti nel medesimo disegno criminoso.

Quando vi è fondato motivo di ritenere che due o più persone si sono accordate allo scopo di commettere un reato, qualsiasi cosa detta, fatta o scritta dopo l'accordo da una di dette persone, in relazione al disegno criminoso, è considerata un fatto rilevante a carico di tutte le medesime, al fine di:

- a) provare l'esistenza del disegno criminoso;
- b) dimostrare la loro partecipazione all'accordo.

CAPO II

Fatti Rilevanti solo in Deferminate Circostanze

ART. 141.

Casi nei quali fatti non rilevanti sono considerati rilevanti.

Anche se non rilevanti in caso diverso, sono considerati rilevanti i fatti che:

- a) sono incompatibili con un fatto in contestazione o con un fatto rilevante;
- b) soli od uniti ad altri fatti, rendono estremamente probabile od improbabile l'esistenza di un fatto in contestazione o di un fatto rilevante.

ART. 142.

Fatti che dimostrano uno stato psichico o fisico.

Quando l'esistenza di uno stato psichico o fisico, o di una sensazione fisica costituisce un fatto in contestazione od un fatto rilevante, sono considerati rilevanti i fatti che, in relazione alla materia in discussione, dimostrano in una determinata persona l'esistenza di:

- a) uno stato psichico, quale l'intenzione, la conoscenza, la buona fede, la negligenza, l'imprudenza, la buona o la cattiva volontà;
- b) uno stato fisico, ovvero di una sensazione fisica.

ART. 143.

Fatti relativi alla natura intenzionale o accidentale di un atto.

Quando è necessario accertare:

- a) la natura intenzionale od accidentale di un atto;
- b) se un atto fu compiuto con una coscienza od intenzione particolare;

la circostanza che tale atto faccia parte di una serie di atti analoghi compiuti dalla stessa persona, è considerata un fatto rilevante.

ART. 144.

Dichiarazione facente parte di altra dichiarazione o contenuta in un documento.

Quando è stata data prova di una dichiarazione costituente parte di:

- a) una più lunga dichiarazione;
- b) una conversazione;
- c) un documento isolato;
- d) un documento contenuto in un libro o registro;
- e) una serie di lettere od altre carte;

può essere data prova delle altre parti della più lunga dichiarazione, della conversazione, del documento, del libro o registro, della serie di let-

tere od altre carte sopra indicati, nei limiti che la Corte ritiene necessari per la piena comprensione della natura, degli effetti e delle circostanze della dichiarazione della quale è stata data prova.

ART. 145.

Precedente provvedimento giurisdizionale.

Agli effetti del comma terzo dell'art. 13, è considerato un fatto rilevante l'esistenza di precedente provvedimento giurisdizionale che per legge precluda la possibilità di procedere contro lo imputato.

ART. 146.

Confessione di un coimputato.

Quando:

- a) più persone sono imputate nello stesso procedimento di concorso nel medesimo reato, ed
- b) è data prova della confessione:
 - 1) resa da uno degli imputati;
 - 2) indicante quale correo un coimputato;

la confessione può essere presa in considerazione dalla Corte anche nei confronti del coimputato indicato quale correo.

CAPO III

Rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato

Sezione I

LE AMMISSIONI

ART. 147.

Ammissioni.

Le ammissioni sono dichiarazioni scritte od orali rese dall'imputato, dalle quali sono deducibili presunzioni sfavorevoli al medesimo in relazione ad un fatto in contestazione o ad un fatto rilevante.

ART. 148.

Rilevanza delle ammissioni.

Le ammissioni sono considerate fatti rilevanti e può esserne data prova contro colui che rese la dichiarazione, ma non a favore od a mezzo del medesimo.

Sezione II

LA CONFESSIONE

ART. 149.

Confessione.

La confessione è una dichiarazione scritta od orale resa dall'imputato, nella quale il medesimo afferma di aver commesso un reato o dalla quale si deduce in modo evidente che colui che la rese commise un reato.

ART. 150.

Confessione determinata da pressioni, minacce o promesse.

La Corte deve considerare irrilevante la confessione, qualora abbia fondato motivo di ritenere che fu resa in conseguenza di pressioni, minacce o promesse.

ART. 151.

Casi nei quali non può essere data prova della confessione.

1. Non può essere data prova della confessione, se questa non fu resa al Giudice nei modi indicati nell'art. 68.

2. Tuttavia, quando si afferma che un fatto è rimasto accertato in conseguenza di informazioni fornite dall'imputato, può essere data prova di quella parte della dichiarazione relativa al fatto accertato, anche se la dichiarazione non costituisce una confessione od è nulla come tale.

CAPO IV

Rilevanza delle Dichiarazioni Contenute in Atti Pubblici

ART. 152.

Attestazioni contenute in atti pubblici.

Sono considerati rilevanti i fatti relativi a fatti in contestazione od a fatti rilevanti, risultanti da iscrizioni nei pubblici libri o registri, nei processi verbali od in altri atti pubblici, se dette iscrizioni furono eseguite da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 153.

Fatti di natura pubblica.

Quando la Corte si deve formare una opinione sull'esistenza di un fatto di natura pubblica, è considerata un fatto rilevante qualsiasi dichiarazione relativa a detto fatto, contenuta:

- a) nella legge;
- b) in dichiarazioni, pubblicazioni o notificazioni fatte in conformità alla legge.

ART. 154.

Contenuto di mappe, carte o piante.

E' considerato un fatto rilevante il contenuto di mappe, carte o piante, relativo a fatti in contestazione od a fatti rilevanti, nei limiti della materia rappresentata normalmente nelle medesime, se si tratta di mappe, carte o piante:

- a) eseguite a cura o per conto dello Stato, o
- b) offerte generalmente in vendita al pubblico.

CAPO V

Rilevanza delle Dichiarazioni Rese da Persona Che non Può Essere Citata Quale Testimonio

ART. 155.

Casi nei quali è rilevante la dichiarazione resa da persona che non può essere citata quale testimonio.

Le dichiarazioni scritte od orali, relative a fatti in contestazione od a fatti rilevanti, rese da persona deceduta, o irreperibile, o divenuta incapace di rendere testimonianza, ovvero la comparizione della quale non può aver luogo senza ritardo o spesa ritenuti dalla Corte non opportuni, sono considerate fatti rilevanti:

- a) nel caso in cui si discuta della causa della morte di una persona, se si tratta di dichiarazione resa dalla persona deceduta, relativa:
 - 1) alla causa della morte;
 - 2) a qualsiasi circostanza di detto evento;
- b) se si tratta di una dichiarazione resa da una persona nel corso ordinario dei propri affari, consistente:
 - 1) in qualsiasi iscrizione o nota in libri o registri tenuti dalla medesima per i propri affari o in adempimento di un dovere professionale;

- 2) in una ricevuta scritta o sottoscritta dalla medesima, relativa a denaro od altri beni, ovvero a garanzia;
- 3) in qualsiasi documento usato in commercio, scritto o sottoscritto dalla medesima;
- 4) nella data di una lettera o di altro documento normalmente datato, scritto o sottoscritto dalla medesima;
- c) se si tratta di una dichiarazione sfavorevole agli interessi patrimoniali della persona che la rese, ovvero che esporrebbe o avrebbe potuto esporre la medesima ad un procedimento penale o ad un'azione civile per danni.

ART. 156.

Rilevanza di deposizioni assunte in un precedente o nel medesimo procedimento.

1. Nei casi indicati nel comma successivo, la deposizione resa da un testimonio in un procedimento è considerata un fatto rilevante al fine di accertare la verità dei fatti affermati in:

- a) altro procedimento, o
- b) altro stato o grado del medesimo procedimento.

2. La deposizione di cui al comma precedente è considerata un fatto rilevante solo:

a) quando il testimonio:

- 1) è deceduto;
- 2) è irreperibile;
- 3) è divenuto incapace di rendere testimonianza;
- 4) è impossibilitato a comparire per il fatto che la parte non l'ha indotto;
- 5) non può comparire senza ritardo o spesa ritenuti dalla Corte non opportuni;

b) e se:

- 1) il procedimento è a carico del medesimo imputato;
- 2) la parte che non ha indotto il testimonio ha avuto la possibilità di controinterrogarlo;
- 3) i fatti in discussione sono sostanzialmente i medesimi.

CAPO VI

Rilevanza del Parere dei Periti

- ART. 157.**
Parere del perito.
1. Quando la Corte si deve formare un'opinione su di una:
a) legge straniera;
b) questione che richieda particolari cognizioni di determinate scienze od arti;
il parere espresso in materia dal perito è considerato un fatto rilevante.
2. Anche se non rilevanti in caso diverso, sono considerati rilevanti i fatti che corroborano o sono incompatibili con il parere espresso dal perito, quando detto parere è rilevante.
- ART. 158.**
Parere relativo a manoscritti.
- Quando si deve accertare da chi fu scritto o sottoscritto un documento, il parere espresso in materia da persona familiare con la grafia di colui che si suppone autore della scrittura o della sottoscrizione del documento, è considerato un fatto rilevante.
- ART. 159.**
Parere relativo ad usi e consuetudini.
- Quando la Corte si deve formare una opinione:
a) sugli usi o consuetudini praticati in un luogo, ovvero da un gruppo etnico o da una categoria di persone;
b) sul significato di parole od espressioni usate in un luogo, ovvero da un gruppo etnico o da una categoria di persone;
è considerato un fatto rilevante il parere di persona avente una conoscenza specifica di detti usi, consuetudini o terminologie.
- ART. 160.**
Motivi a sostegno del parere.
- Quando il parere del perito è rilevante, sono considerati fatti rilevanti anche i motivi adottati a sostegno di detto parere.
- ART. 161.**
Modalità della perizia.
1. Quando la Corte reputa necessario od opportuno conoscere su di una materia particolare il parere di un esperto, provvede, a richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, ovvero d'ufficio, alla nomina di un perito, scegliendolo, se possibile, tra persone designate concordemente dalle parti.

2. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria e le spese relative sono a carico dell'Erario dello Stato.
3. La Corte deve informare il perito dei suoi doveri e proporgli i quesiti in udienza in Camera di Consiglio, alla presenza delle parti che desiderano intervenirvi. Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, la Corte stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi.
4. Il parere del perito è ricevuto dalla Corte e, se dato oralmente, è trascritto nel processo verbale. Se è presentata la relazione scritta, questa è allegata al processo verbale e copia della medesima deve essere consegnata alle parti.
5. Il perito può essere citato quale testimonia nel procedimento sia a richiesta delle parti, sia d'ufficio.
6. La nomina del perito non pregiudica il diritto delle parti di indurre quali testimoni, a proprie spese, consulenti tecnici.
7. Quando è ordinata la perizia psichiatrica, la Corte deve chiedere al perito anche se l'imputato è persona socialmente pericolosa, tutte le volte che tale accertamento è prescritto dalla legge per l'applicazione di una misura di sicurezza.

CAPO VII

Rilevanza dell'indole dell'imputato

ART. 162.

Indole dell'imputato.

1. Nel procedimento:
 - a) il fatto che l'imputato sia di buona indole è rilevante;
 - b) il fatto che l'imputato sia di cattiva indole non è rilevante, salvo che:
 - 1) sia stata data prova sulla buona indole dell'imputato;
 - 2) la cattiva indole di una persona costituisca un fatto in contestazione.
2. Una condanna precedente è considerata un fatto rilevante quale prova della cattiva indole dell'imputato.

TITOLO II

ONERE ED AMMISSIBILITA' DELLA PROVA

CAPO I

L'Onere della Prova

ART. 163.

Nel procedimento, l'accusa deve provare in modo inconfutabile:

Onere dell'accusa.

- a) che il reato fu commesso, e
- b) che fu l'imputato a commetterlo.

ART. 164.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'onere di provare un fatto particolare incombe sulla parte interessata acchè la Corte ritenga l'esistenza del fatto medesimo.

Prova di un fatto particolare.

ART. 165.

L'onere di provare le circostanze che attenuano od escludono la pena, incombe sull'imputato.

Prova delle circostanze che attenuano od escludono la pena.

CAPO II

Fatti dei Quali non Deve Essere Data la Prova

ART. 166.

Non vi è necessità di dare prova dei fatti dei quali la Corte deve avere conoscenza diretta.

Conoscenza diretta dei fatti da parte della Corte.

ART. 167.

La Corte deve avere conoscenza diretta:

Fatti dei quali la Corte deve avere conoscenza diretta.

- a) degli atti legislativi e regolamentari in vigore o già in vigore nello Stato, o nelle singole parti del territorio del medesimo precedentemente alla sua costituzione, nonchè del procedimento di formazione di detti atti;

- b) del sigillo dello Stato e di ogni altro sigillo che sia usato o sia stato usato in forza di legge nello Stato, o nelle singole parti del territorio del medesimo precedentemente alla sua costituzione;
- c) della nomina, del nome, del titolo, delle funzioni e della sottoscrizione di coloro che esercitano od hanno esercitato funzioni pubbliche nello Stato, o nelle singole parti del territorio del medesimo precedentemente alla sua costituzione, se la nomina risulta dal Bollettino Ufficiale o da altra pubblicazione analoga precedentemente in uso;
- d) della esistenza della denominazione e degli emblemi degli Stati esteri riconosciuti dallo Stato somalo;
- e) del modo di computo del tempo, delle ricorrenze festive ufficiali e del territorio dello Stato.

ART. 168.

Fatti dei quali la Corte può assumere conoscenza diretta.

La Corte, su richiesta delle parti o d'ufficio, può assumere conoscenza diretta di un fatto rilevante, se ha fondato motivo di ritenere che il fatto medesimo è notorio o facilmente accertabile.

ART. 169.

Uso di testi di riferimento per la conoscenza diretta.

1. Quando deve o può avere conoscenza diretta di un fatto, la Corte può fare uso di testi di riferimento.

2. Nei casi previsti dall'art. 168, la Corte può rigettare la richiesta se la parte interessata non produce tempestivamente i testi di riferimento ritenuti a tal fine necessari.

CAPO III

Le Presunzioni

ART. 170.

Presunzione di autenticità.

1. Salvo che sia stata data prova contraria, la Corte deve presumere:

a) l'autenticità e la formazione legittima dei documenti provenienti da:

- 1) un organo dello Stato, o da un organo già esistente nelle singole parti del territorio del medesimo precedentemente alla sua costituzione;

- 2) persona esercente pubbliche funzioni nello Stato, o nelle singole parti del territorio del medesimo precedentemente alla sua costituzione;
 - 3) un organo di uno Stato estero, o da persona esercente pubbliche funzioni nel medesimo, se autenticati a norma di legge;
- b) l'esistenza nella persona che ha sottoscritto, rilasciato od autenticato il documento, della facoltà legittima di sottoscriverlo, rilasciarlo od autenticarlo.

2. Agli effetti del presente articolo, per «documento» si intende qualsiasi atto scritto.

ART. 171.

Presunzione dell'esistenza di alcuni fatti.

La Corte può presumere, in relazione alle circostanze, l'esistenza dei fatti che verosimilmente devono verificarsi tenuto conto del normale corso:

- a) degli eventi naturali;
- b) della natura e della condotta umana;
- c) degli affari pubblici o privati.

CAPO IV

Le Produzioni alla Corte

ART. 172.

Cose che possono essere prodotte alla Corte.

1. Possono essere prodotte alla Corte:
 - a) le cose che furono mezzo od oggetto del reato;
 - b) il processo verbale delle confessioni rese a norma dell'art. 68;
 - c) ogni altra cosa pertinente al reato, della quale la Corte ritenga di ammettere la produzione.
2. Ogni parte può usare delle produzioni alla Corte:
 - a) esaminando i testimoni sulle medesime;
 - b) facendo riferimento alle medesime nelle dichiarazioni o richieste alla Corte.

CAPO V

L'Inammissibilità della Prova

ART. 173.

Deposizione del coniuge.

Nessuno può deporre contro la persona con la quale ha contratto matrimonio, anche se questo è sciolto per qualsiasi causa, sui fatti che si sono verificati nel periodo del vincolo matrimoniale, salvo che:

- a) il coniuge lo consenta espressamente, o
- b) il reato sia stato commesso in danno:
 - 1) del coniuge che deve deporre;
 - 2) di un ascendente o di un discendente di uno dei coniugi.

ART. 174.

Segreti di Stato.

1. E' inammissibile la prova:

- a) sui segreti politici o militari dello Stato, o
- b) su altri fatti che palesati possono nuocere:
 - 1) alla sicurezza dello Stato, o
 - 2) all'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

2. Se l'imputato ha richiesto di provare alcuno dei fatti indicati nel comma precedente, la Corte, esaminata in Camera di Consiglio la natura della prova indotta e sentito il parere del Pubblico Ministero, qualora ritenga che la mancata ammissione della prova pregiudichi gravemente la difesa dell'imputato, può dichiarare non doversi procedere contro il medesimo emettendo gli eventuali provvedimenti consequenziali a norma dell'art. 76.

Tale dichiarazione di non doversi procedere equivale a sentenza agli effetti del comma terzo dell'art. 13.

ART. 175.

Segreto d'ufficio.

1. Il Giudice non può deporre, salvo che la Corte Suprema lo consenta espressamente:

- a) sulla propria condotta nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- b) sui fatti conosciuti per ragioni d'ufficio.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli Assessori.

ART. 176.

Informazioni sul reato.

La Corte:

- a) non può obbligare il Pubblico Ministero o l'Ufficiale di Polizia a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie, e
- b) non può ricevere dalle persone predette notizie avute da persone i cui nomi esse non ritengono di dover manifestare.

ART. 177.

Segreto professionale.

1. L'esercente una professione legale non può deporre, salvo che il cliente lo consenta espressamente, su:

- a) ciò che gli fu confidato, o
- b) è pervenuto a sua conoscenza per ragione della sua professione.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli impiegati, interpreti e commessi del professionista legale.

ART. 178.

Nullità della prova.

L'inosservanza delle disposizioni del presente capo produce la nullità della prova, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.

TITOLO III

ASSUNZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 179.

Assunzione della prova testimoniale.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la prova testimoniale deve essere assunta:

- a) oralmente, in pubblica udienza;
- b) in presenza dell'imputato, e
- c) sotto giuramento o sotto dichiarazione solenne.

ART. 180.

Capacità di testimoniare.

1. Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo che sia impedita dal comprendere le domande o dal dare risposte razionali a causa di:

- a) minore età;
- b) senilità;
- c) infermità mentale o fisica.

2. La prestazione dell'ufficio di testimoniaio è obbligatoria.

ART. 181.

Giuramento e dichiarazione solenne.

1. Salvo quanto disposto nel comma quarto dell'art. 182, il testimoniaio, prima di deporre, deve:

- a) prestare giuramento secondo la propria professione religiosa, o
- b) rendere una dichiarazione solenne, equivalente ad ogni effetto al giuramento, se:
 - 1) non professa alcuna religione, o
 - 2) la religione professata dal medesimo vieta di prestare giuramento.

ART. 182.

Prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.

1. Il giuramento o la dichiarazione solenne devono essere prestati avanti al Presidente della Corte.

2. Il giuramento è prestato secondo la formula seguente: «Giuro nel nome di Dio di dire la verità, tutta la verità e null'altro che la verità».

3. La dichiarazione solenne è prestata secondo la formula seguente: «Dichiaro solennemente di dire la verità, tutta la verità e null'altro che la verità».

4. Non è ammesso a prestare giuramento o dichiarazione solenne chi nel momento in cui depone non ha compiuto gli anni 14. Tuttavia, il Presidente della Corte lo ammonisce circa l'obbligo di dire la verità, tutta la verità e null'altro che la verità.

ART. 183.

Esame di sordi, muti o sordomuti.

1. Per interrogare, esaminare, o far giurare un sordo, un muto o un sordomuto:

- a) al sordo si presentano in iscritto la formula del giuramento o della dichiarazione solenne, le domande e le osservazioni, ed egli presta il giuramento o la dichiarazione solenne e dà le sue risposte oralmente;

b) al muto si fanno oralmente le domande e le osservazioni ed egli risponde in iscritto; la formula del giuramento o della dichiarazione solenne, letta dal Presidente della Corte, gli è presentata in iscritto ed egli la sottoscrive;

c) al sordomuto si presentano in iscritto le domande e le osservazioni ed egli risponde in iscritto; la formula del giuramento o della dichiarazione solenne gli è presentata in iscritto ed egli la sottoscrive.

2. Se il sordo, il muto, o il sordomuto non sa leggere o scrivere, la Corte nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui.

184. Modi nei quali deve essere data la prova. — 1. La prova testimoniale deve essere diretta, e cioè:

a) se si riferisce ad un fatto che avrebbe potuto essere visto, deve essere data attraverso un testimonio che affermi di aver visto;

b) se si riferisce ad un fatto che avrebbe potuto essere sentito, deve essere data attraverso un testimonio che affermi di aver sentito;

c) se si riferisce ad un fatto che avrebbe potuto essere percepito in altro modo, deve essere data attraverso un testimonio che affermi di averlo percepito nel modo appropriato;

d) se si riferisce ad un parere od ai motivi addotti a sostegno del medesimo, deve essere data attraverso la persona che ha espresso il parere ed addotto i motivi (80/1 b, 161/5).

2. Se la prova si riferisce alla esistenza o alle condizioni di una cosa, la Corte, se lo ritiene necessario, od op-

portuno, può ordinare la produzione o l'ispezione della cosa (80/1 b).

3. In ogni caso, il parere espresso da esperti contenuto in pubblicazioni generalmente offerte in vendita al pubblico, ed i motivi addotti a sostegno del parere, possono essere provati attraverso la produzione di dette pubblicazioni, quando l'autore:

a) è deceduto;

b) è irreperibile;

c) è divenuto incapace di rendere testimonianza;

d) non può comparire senza ritardo o spesa ritenuti dalla Corte non opportuni.

185. Esame dell'imputato. — Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni relative all'esame testimoniale (132/3) si osservano, in quanto applicabili, per interrogare, esaminare o far giurare l'imputato.

186. Casi nei quali i testimoni possono assumersi a domicilio. — 1. Salvo che la legge diversamente disponga, se devono essere sentiti come testimoni:

a) il Presidente della Repubblica;

b) il Presidente dell'Assemblea Nazionale,

c) il Primo Ministro;

il Presidente della Corte, presi gli opportuni accordi, si reca nel luogo indicato dal testimone per riceverne la deposizione.

2. All'esame indicato nel comma precedente, il Presidente della Corte procede esclusa la presenza del pubblico. Hanno facoltà di intervenire il Pubblico Ministero e l'imputato o il suo difensore, i quali devono essere informati del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche nel caso in cui il testimone sia impossibilitato a comparire perché versa in condizioni di salute particolarmente gravi.

4. Per l'esame degli agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato somalo o dei rappresentanti di organizzazioni internazionali ai quali è riconosciuta la qualità di agenti diplomatici, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

CAPO II

L'esame testimoniale

Sezione I

Disposizioni generali

187. Definizioni. — Agli effetti del presente Codice, qualora diversamente non risulti dal contesto:

- a) per «esame principale» s'intende l'esame del testimonio ad opera della parte che lo ha indotto;
- b) per «controinterrogatorio» s'intende l'esame del testimonio ad opera della controparte;
- c) per «riesame» s'intende l'esame del testimonio ad opera della parte che lo ha indotto, dopo il controinterrogatorio;
- d) per «domanda suggestiva» s'intende una domanda formulata al testimonio in modo da suggerire la risposta che la parte che procede all'esame desidera o si attende di ricevere.

ART. 188.

Modalità dell'escusione.

1. Il testimonio deve essere sottoposto prima all'esame principale; quindi, la controparte può procedere al controinterrogatorio; successivamente, la parte che ha indotto il teste può procedere al riesame.

2. L'esame principale ed il controinterrogatorio devono avere per oggetto fatti rilevanti, ma il controinterrogatorio deve essere contenuto nei limiti dei fatti sui quali il testimonio ha deposto nell'esame principale.

3. Il riesame deve essere diretto al chiarimento di fatti deposti nel controinterrogatorio. Peraltro, se in sede di riesame sono state rivolte al testimonio, con il consenso della Corte, domande su fatti diversi, la controparte ha il diritto di controinterrogarlo sui fatti medesimi.

ART. 189.

Ravvivamento della memoria.

1. Nel corso della deposizione, il testimonio può, con il consenso della Corte, richiamare alla memoria i fatti sui quali è interrogato, mediante lettura:

- a) di un proprio scritto:
 - 1) del tempo in cui si è verificato il fatto sul quale è interrogato, o
 - 2) di un tempo successivo che, a parere della Corte, consentiva al testimonio certezza di ricordo;
- b) di uno scritto di altra persona, letto dal testimonio nel tempo predetto se il testi-

monio, quando lo lesse, era certo che il contenuto del medesimo rispondeva a verità:

- c) di trattati professionali, se il testimonio è un perito, o un consulente tecnico.
2. Quando è consentito al testimonio di richiamare alla memoria i fatti mediante la lettura di uno scritto, egli può, con il consenso della Corte, far riferimento alla copia del medesimo, se non può essere prodotto, per giustificato motivo, l'originale.
 3. Il testimonio può deporre sui fatti contenuti negli scritti indicati nel presente articolo anche se non ha un chiaro ricordo dei medesimi, purchè sia certo che i fatti furono correttamente riportati nello scritto.
 4. I documenti indicati nel presente articolo devono essere prodotti alla Corte e, se richiesto dalle parti, essere esibiti alle medesime.

ART. 190.

Produzione di documenti.

Il testimonio richiesto di produrre un documento deve, se ne ha la disponibilità, produrlo alla Corte nonostante la possibilità di eccezione in ordine alla produzione od all'ammissibilità del documento. La fondatezza di tali eccezioni deve essere decisa dalla Corte, la quale può a tal fine:

- a) esaminare il documento in Camera di Consiglio;
- b) assumere ogni altra prova necessaria ad accertare l'ammissibilità del documento;
- c) disporre, se necessario, la traduzione del documento, ordinando al traduttore, quando lo reputa opportuno, di mantenere segreto il contenuto del documento.

Sezione II

**ESAME DEL TESTIMONIO AD OPERA
DELLA PARTE CHE LO HA INDOTTO**

ART. 191.

**Divieto di domande
suggestive.**

1. In sede di esame principale e di riesame non possono essere rivolte al testimonio domande suggestive, salvo che la Corte lo consenta.
2. In sede di esame principale e di riesame la

Corte può consentire domande suggestive solo su fatti introduttivi o non contestati, ovvero su fatti che, a parere della medesima, appaiano già sufficientemente provati.

ART. 192.

Esame di testimonio ostile o reticente.

La Corte, quando ritiene che il testimonio sia ostile alla parte che lo ha indotto o reticente nel rispondere ad una domanda rivoltagli dalla medesima, può consentire a questa di rivolgere al testimonio domande ammissibili solo in sede di controinterrogatorio a norma delle disposizioni della Sezione seguente.

Sezione III

ESAME DEL TESTIMONIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE

ART. 193.

Ammissibilità di domande suggestive.

In sede di controinterrogatorio possono essere rivolte al testimonio domande suggestive.

ART. 194.

Esame su di una dichiarazione scritta.

In sede di controinterrogatorio il testimonio può essere esaminato su di una dichiarazione dal medesimo precedentemente resa o ridotta in iscritto, senza che lo scritto debba essergli esibito od essere provato.

Tuttavia quando si vuole contraddire il testimonio a mezzo dello scritto, la sua attenzione deve essere richiamata sulle parti del medesimo delle quali s'intende dare prova al fine della confutazione.

ART. 195.

Altre domande ammissibili in sede di controinterrogatorio.

1. In sede di controinterrogatorio possono essere rivolte al testimonio domande tendenti a:

- a) controllarne l'attendibilità;
- b) rappresentarne la personalità e la posizione sociale;
- c) inficiarne l'attendibilità;

anche nel caso in cui la risposta a dette domande possa esporre il testimonio ad un procedimento penale o, direttamente od indirettamente, ad una azione civile per danni.

2. Se le domande indicate nel comma precedente si riferiscono a materia rilevante per il procedimento, ovvero se la Corte ordina al testimone di rispondere a norma del comma successivo, si applicano le disposizioni dell'art. 200.

3. Se le domande medesime si riferiscono a materia non rilevante per il procedimento e tendono esclusivamente ad inficiare l'attendibilità del testimone, la Corte decide discrezionalmente se questi debba essere o meno obbligato a rispondere. Nell'esercizio di tale potere, la Corte deve tenere presente che le domande medesime devono considerarsi:

- a) propriamente rivolte, se i fatti ai quali si riferiscono possono, accertati, influire sul parere della Corte in merito all'attendibilità del testimone;
- b) impropriamente rivolte, se:
 - 1) i fatti ai quali si riferiscono sono così remoti nel tempo o di natura tale da non potere, anche se accertati, influire notevolmente sul parere della Corte in merito all'attendibilità del testimone;
 - 2) sussiste sproporzione notevole tra la importanza dell'addebito mosso al testimone e l'importanza della deposizione resa dal medesimo.

Nel caso in cui la Corte non ritiene di obbligare il testimone a rispondere, questi deve essere informato che non è tenuto a dare la risposta.

4. Le domande indicate nel comma precedente possono essere rivolte solo se il richiedente ha fondato motivo di ritenere che l'addebito mosso al testimone è fondato.

5. La Corte:

- a) può proibire qualsiasi domanda od indagine che ritenga contraria alla decenza o scandalosa, anche se la domanda o l'indagine possa avere influenza sul procedimento, salvo che si riferisca a fatti in contestazione od a fatti che devono essere necessariamente provati al fine di accertare l'esistenza o la inesistenza di un fatto in contestazione;

- b) deve proibire qualsiasi domanda od indagine che ritenga diretta esclusivamente ad ingiuriare od a stancare il testimone, ovvero che, sebbene propria in sè e per sè, appaia inopportuna offensiva nella forma.

ART. 196.

Confutazione delle risposte date alle domande dirette ad inficiare l'attendibilità del testimone.

1. Non può essere data prova per confutare le risposte del testimone alle domande rivoltegli al solo fine di inficiarne l'attendibilità, salvo che:

- a) la Corte lo consenta, o
- b) le domande si riferiscano:
 - 1) a precedenti condanne penali riportate dal testimone, o
 - 2) all'accertamento della parzialità del medesimo.

2. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente, è ammessa la prova contraria.

ART. 197.

Modi nei quali può essere inficiata l'attendibilità del testimone.

L'attendibilità del testimone può essere inficiata dalla controparte o, col consenso della Corte, anche dalla parte che l'ha indotto, attraverso:

- a) la dichiarazione di altri testimoni i quali, per la loro personale scienza, lo conoscano come non meritevole di attendibilità;
- b) la prova che il testimone, per rendere la deposizione:
 - 1) ha costretto od indotto taluno a dare o promettere, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, ovvero
 - 2) ha ricevuto, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne ha accettato la promessa;
- c) la prova della incompatibilità della deposizione con dichiarazioni precedentemente rese dal medesimo;
- d) la prova, se si procede contro persona di sesso maschile per:
 - 1) un reato di violenza sessuale, o
 - 2) altro reato contro il pudore o l'onore sessuale, consumato o tentato in donna maggiore degli anni sedici, che la medesima è persona moralmente corrotta.

Sezione IV

ESAME DEL TESTIMONIO AD OPERA DELLA CORTE

ART. 198.

**Poteri discrezionali
della Corte.**

1. La Corte può, al fine dell'accertamento della verità:

- a) rivolgere d'ufficio alle parti ed ai testimoni, salvo quanto disposto negli artt. 173, 174, 175, 176, 177, 188 e 200, ogni domanda che ritenga necessaria od opportuna, in qualsiasi momento e sotto qualsiasi forma, sia su fatti rilevanti che su fatti non rilevanti;
- b) disporre d'ufficio la produzione o l'ispezione di documenti, o altre cose o luoghi, e l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario od opportuno.

Sezione V

CORROBORAZIONE DELLA PROVA

ART. 199.

Concorrenti nel reato.

Coloro che hanno concorso nel reato possono deporre come testimoni nel procedimento.

Tuttavia, la Corte non può dichiarare la colpevolezza di un imputato in base alla deposizione di un correo, se questa non è corroborata da altri elementi di prova.

ART. 200.

Domande al fine della corroborazione della deposizione.

Al fine di corroborare la deposizione resa da un testimone su un fatto rilevante, la Corte può consentire che al medesimo siano rivolte domande su ogni altra circostanza che può avere notata nel tempo o nel luogo, ovvero a breve distanza dal tempo o nei pressi del luogo, in cui il fatto rilevante si verificò, qualora ritenga che la risposta su tali circostanze possa corroborare la deposizione del testimone.

ART. 201.

Al fine di corroborare la deposizione di un testimone può essere data prova di qualsiasi dichiarazione precedentemente resa dal medesimo sul fatto oggetto della deposizione:

- a) nel tempo o a breve distanza dal tempo in cui il fatto si verificò, o
- b) avanti ad una Autorità competente ad investigare su detto fatto.

Precedenti dichiarazioni del testimone.

Sezione VI

VALUTAZIONE DELLA PROVA
E
QUESTIONI CIRCA L'AMMISSIBILITA'

ART. 202.

Le prove sono valutate liberamente dalla Corte.

Valutazione della prova.

ART. 203.

1. La Corte deve ammettere la prova solo sui fatti che la legge consente di provare nel procedimento.

2. Tuttavia, se la rilevanza di un fatto è prevista dalla legge solo come conseguenza della dimostrazione di altri fatti, la Corte può discrezionalmente ammettere la prova su detto fatto anche prima che sia data prova degli altri dai quali ne consegue la rilevanza.

Ammissione della prova.

ART. 204

L'erronea pronuncia sull'ammissibilità di una prova non costituisce motivo per la rinnovazione del dibattimento o per la riforma della sentenza o del provvedimento di non doversi procedere, se la Corte che conosce dell'impugnazione ha fondato motivo di ritenere che:

- a) indipendentemente dalla prova erroneamente ammessa, sussistono sufficienti altri elementi probatori a sostegno della decisione impugnata;
- b) se la prova erroneamente rigettata fosse stata ammessa, non avrebbe potuto influire sulla decisione medesima.

Erronea pronuncia sull'ammissibilità della prova.

Sezione VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 205.

Risposte incriminanti.

1. Il testimonio ha l'obbligo di rispondere alle domande rivoltegli dalle parti su materie rilevanti per il procedimento, ed a quelle alle quali la Corte ha ordinato di dare risposta, anche se questa può esporlo ad un procedimento penale o, direttamente od indirettamente, ad un'azione civile per danni.

2. Tuttavia, salvo il caso che a cagione della risposta sia sottoposto a procedimento penale per il reato di falsa testimonianza, il testimonio non può essere arrestato o comunque penalmente perseguito per le dichiarazioni rese a norma del comma precedente, nè delle medesime può essere data prova in procedimento a carico di detto testimonio.

ART. 206.

Norme particolari per l'esame dell'imputato.

L'imputato:

a) non può essere controinterrogato sulla dichiarazione non giurata resa a norma della lettera b) (2) del comma primo dell'Art. 116;

b) può essere controinterrogato sulla dichiarazione giurata resa a norma della lettera b) (1) del comma primo dell'Art. 116, solo al fine di controllare l'attendibilità della dichiarazione medesima.

ART. 207.

Interpreti.

1. La Corte deve nominare un interprete, scegliendolo, se possibile, tra persone designate concordemente dalle parti:

a) quando occorre interpretare uno scritto in lingua straniera;

b) quando la persona che vuole o deve fare dichiarazioni o deposizioni non conosce la lingua usata dalla Corte;

c) in ogni altro caso in cui lo ritenga necessario od opportuno.

2. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria e le spese relative sono a carico dell'Erario dello Stato.

3. Prima di prestare il suo ufficio, l'interprete presta giuramento o dichiarazione solenne, nei modi indicati nell'Art. 182, di adempiere all'incarico senza altro scopo che quello di far conoscere la verità.

4. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, la Corte può fissare all'interprete un termine per presentare la versione scritta e, per giusta causa, può prorogarlo.

5. Si osservano le disposizioni dell'Art. 161, in quanto applicabili.

LIBRO QUARTO

LE IMPUGNAZIONI E L'ESECUZIONE



TITOLO I

LE IMPUGNAZIONI

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 208.

Regole generali.

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.
3. Per proporre un mezzo di impugnazione è in ogni caso necessario avervi interesse.
4. In ogni caso:
 - a) l'imputato non può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che ne afferma la colpevolezza in relazione al fatto contestato, quando ha reso dichiarazione di colpevolezza a norma delle disposizioni del presente Codice;
 - b) la parte non può proporre impugnazione contro il provvedimento di non doversi procedere, quando il provvedimento medesimo è stato pronunciato in conformità od è consequenziale alla propria richiesta a norma delle disposizioni del presente Codice;
 - c) L'Ufficio del Pubblico Ministero non può proporre impugnazione contro il provvedimento di non doversi procedere, quando il rappresentante dell'Ufficio medesimo, sentito preventivamente a norma delle disposizioni del presente Codice, non ha espresso parere contrario alla pronuncia del provvedimento.
5. La materia delle impugnazioni resta regolata dalle disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario per quanto non diversamente disposto dal presente Codice.

ART. 209.

Impugnazione dell'imputato.

1. L'imputato può proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

2. Il difensore che ha assistito l'imputato nel dibattimento, può proporre l'impugnazione, nel caso di condanna alla pena di morte, anche senza il mandato speciale e contro la stessa volontà dell'imputato.

3. I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il legale rappresentante per le persone soggette a tutela, possono, senza aver diritto alla legale comunicazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

4. Salvo il caso indicato nel comma secondo del presente articolo, l'imputato può togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta. Se l'imputato è minore od incapace, per la validità di tale dichiarazione è necessario il concorso della volontà di chi esercita su lui la patria potestà o l'autorità tutoria.

5. Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nel presente articolo hanno proposto la impugnazione, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra, anche in relazione ai motivi. In caso di contrasto, si tiene conto per ogni effetto dell'impugnazione proposta dall'imputato.

ART. 210.

Impugnazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

1. L'Ufficio del Pubblico Ministero può proporre l'impugnazione per mezzo del Procuratore Generale o dei suoi Sostituti, ovvero della persona che ha rappresentato nel procedimento l'Ufficio medesimo a norma del comma secondo dell'art. 12.

2. Se tanto il Procuratore Generale o i suoi Sostituti quanto il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero indicato nel comma precedente, hanno proposto l'impugnazione, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra, anche in relazione ai motivi. In caso di contrasto, si tiene conto per ogni effetto dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale o dai suoi Sostituti.

ART. 211.

Impugnazione di altre parti.

Le altre parti possono proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

ART. 212.

Forma della dichiarazione d'impugnazione.

L'impugnazione si propone con dichiarazione anche orale, nella quale devono essere indicati:

- a) il provvedimento impugnato;
- b) la data del medesimo;
- c) l'Autorità Giudiziaria che lo ha emesso;
- d) il procedimento al quale si riferisce.

ART. 213.

Ricezione della dichiarazione di impugnazione.

1. La dichiarazione d'impugnazione è proposta avanti al Cancelliere della Corte che ha emesso il provvedimento impugnato. Può essere altresì proposta con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al Cancelliere predetto, presentata all'ufficio postale entro i termini indicati nell'art. 214.

2. Se trattasi di detenuto, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta dall'Autorità che lo detiene e trasmessa immediatamente al Cancelliere della Corte che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Il Cancelliere unisce agli atti del procedimento, la dichiarazione d'impugnazione, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione.

ART. 214.

Termini per l'impugnazione.

1. Il termine per la dichiarazione d'impugnazione è di giorni:

- a) trenta, se trattasi di sentenza, e decorre da quello della pronuncia della medesima;
- b) quindici, se trattasi di ogni altro provvedimento, e decorre da quello:
 - 1) della pronuncia, per le parti presenti alla medesima;
 - 2) della legale comunicazione in ogni altro caso.

2. La Corte Suprema e la Corte d'Appello possono rimettere, con provvedimento in Camera di Consiglio, l'imputato in termine per l'impugna-

zione dei provvedimenti emessi dalle Corti inferiori, quando risulta che questi non potè osservarlo per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'Art. 223.

ART. 215.

Notificazione dell'impugnazione del Pubblico Ministero.

1. La dichiarazione d'impugnazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero deve essere notificata all'imputato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del Cancelliere che l'ha ricevuta.

2. La notificazione è eseguita nei modi indicati nel comma quinto dell'Art. 80. Tuttavia, se non è possibile eseguire la notificazione a norma dei commi secondo, terzo o quarto dell'Art. 51, la notificazione si considera eseguita mediante deposito di uno degli originali, per la consegna all'imputato, presso la Cancelleria della Corte che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 216.

Motivi d'impugnazione.

1. La legge stabilisce i motivi che possono essere addotti a sostegno dei singoli mezzi di impugnazione.

2. I motivi proposti devono essere specifici, a pena di inammissibilità, e possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal procuratore speciale o dal difensore, entro i termini indicati nell'art. 214.

Le parti possono, anche oltre detto termine, presentare memorie illustrative dei motivi già proposti.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 213 e del comma secondo dell'art. 214.

ART. 217.

Effetto estensivo dell'impugnazione.

1. Nel caso di concorso di più persone nello stesso reato, la dichiarazione d'impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa addotti, purchè non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre.

2. Nel caso di unione di procedimenti per reati diversi, la impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. Tuttavia, se l'impugnazione è inammissibile o se ne è fatta rinuncia a norma dell'art. 221, cessano gli effetti in relazione a tutte le persone indicate nei commi precedenti.

ART. 218.

Effetto sospensivo dell'impugnazione.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, durante il termine per impugnare il provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione, l'esecuzione è sospesa.

2. Tuttavia:

a) tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale sono immediatamente esecutivi;

b) qualora l'imputato si trovi in stato di libertà provvisoria, la Corte che ha emesso la sentenza di condanna o la Corte che deve conoscere dell'impugnazione, possono disporre la revoca del beneficio se le garanzie prestate appaiono insufficienti in relazione alla pena inflitta.

ART. 219.

Impugnazione dei provvedimenti emessi nella fase predibattimentale o nel dibattimento.

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti che sono emessi:

a) nella fase predibattimentale, sono impugnabili solo se definiscono il procedimento;

b) durante il dibattimento, sono impugnabili soltanto con l'impugnazione della sentenza o del provvedimento di non doversi procedere, e purchè sia stata fatta espressa riserva d'impugnazione contro i medesimi immediatamente dopo la loro pronuncia.

ART. 220.

Impugnazione per gli interessi civili.

1. L'impugnazione in sede penale della parte offesa o dello imputato contro la sentenza che concerne gli interessi civili pronunciata a norma dell'art. 131, è ammissibile solo quando è stata proposta, dall'imputato o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, l'impugnazione contro la sentenza di condanna o di assoluzione.

2. L'impugnazione della sentenza che concerne gli interessi civili è regolata dalle disposizioni della legge civile, in quanto applicabili se:

- a) dall'imputato o dall'Ufficio del Pubblico Ministero non è stata proposta l'impugnazione contro la sentenza di condanna o di assoluzione;
- b) se l'impugnazione medesima è inammissibile o ne è fatta rinuncia a norma dell'art. 221 dalle parti che l'hanno proposta.

3. Quando non è ammessa l'impugnazione in sede penale, il termine per l'impugnazione in sede civile della sentenza che concerne gli interessi civili, decorre:

- a) nel caso indicato nella lettera a) del comma precedente, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna;
- b) nei casi indicati nella lettera b) del comma precedente, rispettivamente dal giorno della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione o da quello della rinuncia alla medesima.

4. La sentenza che concerne gli interessi civili s'intende revocata di diritto se, a seguito dell'impugnazione, l'imputato è assolto ovvero per il reato è dichiarato non doversi procedere.

Tuttavia, l'azione può essere riproposta in sede civile, quando ciò non sia precluso dalla natura o dal contenuto del provvedimento penale.

ART. 221.

Rinuncia all'impugnazione.

1. Le parti possono rinunciare all'impugnazione proposta. La rinuncia si fa con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere della Corte che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero dal Cancelliere della Corte che deve conoscere della impugnazione. La rinuncia può anche farsi con dichiarazione inserita nel processo verbale dell'udienza.

Se l'impugnazione è stata proposta dal Procuratore Generale o dai suoi Sostituti, il Pubblico Ministero non può fare la rinuncia senza la preventiva autorizzazione del Procuratore Generale.

ART. 222.

**Trasmissione di atti
conseguente all'impugnazione.**

Scaduti i termini per l'adempimento di tutte le prescritte formalità, il Cancelliere della Corte che ha emesso il provvedimento impugnato trasmette senza ritardo al Cancelliere della Corte che deve conoscere dell'impugnazione copia di tutti gli atti del procedimento e del provvedimento impugnato, e la dichiarazione d'impugnazione con i motivi, i documenti e le memorie presentate.

ART. 223.

Dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione.

1. Quando l'impugnazione:
 - a) è stata proposta:
 - 1) da chi non ne aveva il diritto o non vi aveva interesse;
 - 2) contro un provvedimento non soggetto all'impugnazione stessa;
 - b) la dichiarazione o i motivi d'impugnazione non sono stati presentati nella forma, nel tempo o nel luogo prescritti;
 - c) non sono state eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza;
 - d) vi è stata rinuncia all'impugnazione;
 - e) ricorre ogni altro caso previsto espressamente dalla legge per l'inammissibilità dell'impugnazione;

la Corte che deve conoscere dell'impugnazione dichiara in Camera di Consiglio, dopo aver concesso, quando lo ritiene necessario, alla parte che l'ha proposta un congruo termine per presentare in iscritto le proprie deduzioni, istanze e difese, inammissibile l'impugnazione medesima ed ordina l'esecuzione.

2. Il provvedimento che dichiara inammissibile l'impugnazione deve essere notificato a tutte le parti interessate e comunicato al Pubblico Ministero, ed è soggetto al ricorso alla Corte Suprema.

3. La notificazione è eseguita nei modi indicati nel comma secondo dell'art. 215.

ART. 224.

Cognizione della Corte dell'impugnazione.

1. L'impugnazione attribuisce alla Corte che deve giudicarla, la cognizione del provvedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, salvo quanto disposto nell'art. 107.

2. Entro detti limiti, la Corte, se l'impugnazione è stata proposta:

a) dall'Ufficio del Pubblico Ministero:

1) se l'impugnazione è contro una sentenza di condanna, può, nell'ambito della competenza della Corte di primo grado, dare al reato una diversa definizione anche più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici ed applicare, quando occorre, le misure di sicurezza ed ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

2) se l'impugnazione è contro una sentenza di assoluzione, può pronunciare condanna, applicando insieme con la pena gli altri provvedimenti indicati nel comma precedente;

b) dal solo imputato, non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, nè revocare benefici, salva la facoltà, nei limiti indicati nella lettera a) (1) del presente comma, di dare al reato una diversa definizione anche più grave, purchè non venga superata la competenza della Corte di primo grado.

ART. 225.

Discussione delle impugnazioni.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, sono discusse in pubblica udienza solo le impugnazioni contro le sentenze ed i provvedimenti di non doversi procedere pronunciati nel dibattimento.

2. Per le impugnazioni contro ogni altro provvedimento, la Corte competente decide in Camera di Consiglio, dopo aver concesso alle parti interessate un congruo termine per presentare per iscritto le proprie deduzioni, istanze, eccezioni e difese.

3. Per la decisione sull'impugnazione contro la sentenza concernente gli interessi civili, si osservano le disposizioni degli artt. 130 e 131, in quanto applicabili.

ART. 226.

Rinuncia a presenziare al giudizio sull'impugnazione.

1. L'imputato e la parte offesa, con il consenso della Corte che deve conoscere dell'impugnazione, possono rinunciare a partecipare alla udienza.

2. In ogni caso, la mancata comparizione dello imputato o della parte offesa non impediscono la discussione dell'impugnazione, quando:

a) non sia stato giustificato un legittimo impedimento, e

b) la Corte non ritenga necessaria la comparizione della parte,

osservate, tuttavia, le disposizioni relative alla difesa dell'imputato nei casi indicati nella lettera b) del comma secondo dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario.

CAPO II

L'Appello

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 227.

Provvedimenti impugnabili con l'appello e motivi dell'impugnazione.

1. L'appello, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può proporsi contro le sentenze e gli altri provvedimenti indicati nel comma successivo, pronunciati da Autorità Giudiziarie di primo grado.

2. Salvo quanto disposto nel Capo I del presente Titolo, possono appellare:

a) contro le sentenze di condanna o di assoluzione:

1) l'imputato, nel caso di condanna, di concessione del perdono giudiziale o di applicazione di misure di sicurezza;

2) l'Ufficio del Pubblico Ministero, nel caso di assoluzione o di condanna;

- b) contro i provvedimenti di non doversi procedere:
 - 1) l'imputato, nel caso di applicazione di misure di sicurezza;
 - 2) l'Ufficio del Pubblico Ministero;
 - c) contro i provvedimenti relativi alla libertà personale:
 - 1) l'imputato;
 - 2) l'Ufficio del Pubblico Ministero;
 - d) contro le sentenze concernenti gli interessi civili:
 - 1) l'imputato;
 - 2) la parte offesa;
 - e) contro i provvedimenti pronunciati a norma del comma secondo dell'art. 16, il difensore condannato.
3. L'appello è ammesso per motivi sia di fatto che di diritto.

ART. 228.

Competenza a conoscere dell'appello.

1. Il giudizio sull'appello appartiene alla competenza della Corte d'Appello.
Provvedono:
- a) la Sezione ordinaria d'Appello, su:
 - 1) i provvedimenti indicati nell'art. 223;
 - 2) le sentenze pronunciate dalla Sezione Penale del Tribunale Distrettuale e dalla Sezione Ordinaria del Tribunale Regionale, e sui provvedimenti di non doversi procedere pronunciati in dibattimento da dette Sezioni;
 - 3) i provvedimenti di non doversi procedere pronunciati nella fase predibattimentale;
 - 4) i provvedimenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma secondo dell'art. 227;
 - b) la Sezione d'Assise d'Appello, sulle sentenze pronunciate dalla Sezione d'Assise del Tribunale Regionale, e sui provvedimenti di non doversi procedere pronunciati in dibattimento da detta Sezione;

c) la Sezione Penale Militare d'Appello, sulle sentenze pronunciate dalla Sezione Penale Militare del Tribunale Regionale, e sui provvedimenti di non doversi procedere pronunciate in dibattimento da detta Sezione.

ART. 229.

**Provvedimenti della
Corte d'Appello.**

1. La Corte d'Appello:
 - a) se l'appello è contro i provvedimenti indicati nelle lettere a) (2), b) e c) dello art. 228, decide nel merito, previa celebrazione del dibattimento a norma delle disposizioni della Sezione II del presente Capo.

Tuttavia, nel caso in cui dichiararsi la propria incompetenza o la nullità del giudizio di primo grado, ordina la trasmissione degli atti alla Corte competente;

- b) se l'appello è contro i provvedimenti indicati nel comma a) (3) dell'art. 228, conferma o revoca con decisione in Camera di Consiglio a norma del comma secondo dell'art. 225, il provvedimento impugnato, ordinando, nel caso di revoca, la trasmissione degli atti alla Corte competente;
 - c) in ogni altro caso, decide nel merito confermando o riformando il provvedimento impugnato con decisione in Camera di Consiglio a norma del comma secondo dell'art. 225.
2. Le decisioni della Corte sono rese pubbliche:
 - a) mediante lettura del dispositivo in udienza pubblica, nei casi indicati nella lettera a) del comma precedente;
 - b) mediante il deposito del provvedimento nella Cancelleria della Corte medesima, in ogni altro caso.

3. Copia della decisione della Corte d'Appello è trasmessa, a cura del Cancelliere, alla Corte che emise il provvedimento.

La decisione è altresì notificata a cura del Cancelliere predetto alle parti private nei modi indicati nel comma secondo dell'art. 215, e comunicata al Pubblico Ministero, se non presenti alla pronuncia del provvedimento.

IL DIBATTIMENTO D'APPELLO

ART. 230.

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello. Atti preliminari al dibattimento d'appello.

1. Nel giudizio d'appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

2. Quando deve procedersi al dibattimento, il Presidente della Corte d'Appello provvede a:

- a) fissare la data del dibattimento;
- b) ordinare la comparizione:
 - 1) dell'imputato appellante, e
 - 2) quella dell'imputato che non ha appellato, se vi è appello dell'Ufficio del Pubblico Ministero o ricorre uno dei casi indicati nell'art. 217;
- c) nominare un difensore d'ufficio all'imputato nei casi indicati nella lettera b) del comma secondo dell'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario, ove l'imputato sia sprovvisto di difensore, e disporre che la nomina sia comunicata all'imputato ed al difensore;
- d) ordinare la citazione della parte offesa, se da questa o dall'imputato è stato proposto appello contro la sentenza concernente gli interessi civili;
- e) ordinare che siano fatte le debite comunicazioni al Pubblico Ministero.

3. La fissazione della data del dibattimento deve essere notificata all'imputato e comunicata al difensore del medesimo ed al Pubblico Ministero, almeno quindici giorni prima dell'udienza.

Si osservano le disposizioni del comma quinto dell'art. 80 e dell'art. 89, in quanto applicabili.

ART. 231.
Dibattimento d'appello.

1. Aperto il dibattimento, l'appellante per primo, e, successivamente la controparte, discutono i motivi dell'impugnazione, facendo i commenti e le osservazioni, sollevando le eccezioni e presentando le richieste ed istanze che reputano pertinenti, ed esponendo il proprio parere in merito ai punti di fatto e di diritto che, a loro avviso, la Corte dovrebbe accogliere. Non sono ammesse repliche senza il consenso della Corte. Se l'appello è stato proposto tanto dall'imputato che dall'Ufficio del Pubblico Ministero, è discussa per ultima la impugnazione dell'imputato.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Art. 119.

2. Se l'appello è contro una sentenza di condanna o di assoluzione e la Corte ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può, anche d'ufficio, ordinare:

- a) la rinnovazione in tutto od in parte del primo dibattimento;
- b) l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio;
- c) l'assunzione di mezzi di prova nuovi;
- d) la rinnovazione della perizia.

3. Se l'appello è contro un provvedimento di non doversi procedere, la Corte, se ritiene fondata l'impugnazione, revoca il provvedimento impugnato e provvede, occorrendo, alla celebrazione del dibattimento a norma delle disposizioni del Libro Secondo del presente Codice, ovvero rinvia gli atti, per la celebrazione del dibattimento, alla stessa Corte che emise il provvedimento impugnato.

CAPO III

Il Ricorso alla Corte Suprema

ART. 232.
Provvedimenti impugnabili con il ricorso e motivi del ricorso.

1. Il ricorso alla Corte Suprema, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può proporsi, salvo quanto disposto nel Capo I del presente Titolo:

- a) dalle parti indicate nel comma secondo dell'Art. 227 e contro i provvedimenti in detto comma elencati, pronunciati dalla Autorità giudiziaria di secondo grado;

b) dall'imputato e dal Pubblico Ministero contro ogni altra decisione giurisdizionale pronunciata inappellabilmente od in grado di appello.

2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di diritto, concernenti:

- a) la carenza di giurisdizione o l'incompetenza della Autorità che emise il provvedimento;
- b) la violazione o l'erronea applicazione di norme giuridiche;
- c) la nullità del provvedimento o del procedimento;
- d) l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

ART. 233.

**Provvedimenti della
Corte Suprema.**

1. La Corte Suprema, a seconda dei casi, decide in uno dei modi seguenti:

- a) se il ricorso è contro una sentenza, provvede, previa discussione in udienza pubblica a norma dell'Art. 234, a:
 - 1) rigettare il ricorso, correggendo eventualmente gli errori di diritto della motivazione e le erronee indicazioni dei testi di legge contenuti nella sentenza impugnata, purchè non abbiano avuto influenza sul dispositivo;
 - 2) annullare la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte competente;
 - 3) annullare senza rinvio la sentenza nei casi in cui non avrebbe potuto pronunciarsi condanna o non avrebbe potuto essere iniziata o proseguita l'azione penale;
 - 4) annullare in tutto od in parte la sentenza impugnata, pronunciando nel merito se il procedimento è sufficientemente istruito, ovvero, in caso diverso, rinviando gli atti alla stessa Corte che emise la sentenza impugnata;

b) se il ricorso è contro un provvedimento di non doversi procedere pronunciato in dibattimento, provvede, previa discussione in udienza pubblica a norma dell'art. 234, a:

1) rigettare il ricorso, o

2) annullare il provvedimento impugnato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni della lettera precedente;

c) in ogni altro caso, provvede nei modi indicati nella lettera precedente, con decisione in Camera di Consiglio, a norma del comma secondo dell'art. 225.

2. Le decisioni della Corte Suprema sono estese dal Presidente o da un altro membro del Collegio giudicante.

3. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 229, in quanto applicabili.

ART. 234.

Atti preliminari e discussione del ricorso in udienza pubblica.

Quando deve procedersi alla discussione del ricorso in udienza pubblica, si osservano le disposizioni dell'Art. 230 e del comma primo dell'Art. 231, in quanto applicabili.

ART. 235.

Impugnabilità del provvedimento della Corte di rinvio.

1. La Corte di rinvio deve uniformarsi al provvedimento della Corte Suprema per ciò che concerne ogni questione con questo deciso.

2. Il provvedimento della Corte di rinvio può essere impugnato soltanto per i motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte Suprema ovvero per inosservanza della disposizione del comma precedente.

ART. 236.

Inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte Suprema.

Tutti i provvedimenti della Corte Suprema in materia penale sono inoppugnabili.

CAPO IV

La Revisione

ART. 237.

Sentenze soggette a revisione.

E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi indicati nell'Art. 238, la revisione delle sentenze di condanna per delitto divenute irrevocabili, anche quando la pena è già stata espiata od estinta.

ART. 238.

Casi di revisione.

1. La revisione può domandarsi nei casi seguenti:

- a) se dopo la sentenza di condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli od uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il reato non fu commesso o che non fu il condannato a commetterlo;
- b) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti od in giudizio, o di un altro fatto previsto dalla legge come reato, qualora per la falsità o per l'altro reato sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna;
- c) se i fatti stabiliti a fondamento della condanna sono incompatibili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile.

2. In ogni caso, l'istanza per la revisione deve essere fondata, a pena di inammissibilità, su elementi che, se accertati:

- a) escludono, o
- b) dimostrano che manca del tutto la prova che il reato fu commesso o che fu l'imputato a commetterlo.

ART. 239.

Soggetti del diritto di chiedere la revisione e presentazione dell'istanza.

1. Possono domandare la revisione:

- a) il condannato;
- b) il Procuratore Generale;
- c) i discendenti, gli ascendenti, od il coniuge del condannato, se questo è deceduto.

2. L'istanza per revisione può essere proposta personalmente od a mezzo di procuratore speciale e deve essere presentata, unitamente agli atti ed ai documenti che la giustificano, nella Cancelleria della Corte Suprema.

ART. 240.

Provvedimenti preliminari.

1. Il Presidente della Corte Suprema, appena ricevuti gli atti, convoca la Corte in Camera di Consiglio per giudicare, in via preliminare, sull'ammissibilità dell'istanza per revisione.

2. Se mancano i requisiti ovvero la domanda appare palesemente infondata, la Corte ne dichiara l'inammissibilità. In caso diverso procede a norma dell'Art. 241.

ART. 241.

Discussioni in udienza pubblica.

1. Se la Corte Suprema non dichiara inammissibile l'istanza, procede alla discussione in udienza pubblica, nei modi indicati nell'Art. 234.

2. La Corte Suprema:

a) se ritiene che gli elementi raccolti dimostrano in modo esauriente la fondatezza dell'istanza, annulla la sentenza di condanna;

b) se ritiene necessari ulteriori accertamenti, annulla con riserva la sentenza di condanna, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte competente, la quale procede al giudizio nelle forme ordinarie;

c) in caso diverso, rigetta l'istanza.

ART. 242.

Provvedimenti in caso di annullamento della sentenza di condanna.

La Corte Suprema, quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o la Corte di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione, dispone altresì la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per pene pecuniarie e risarcimento danni.

ART. 243.

Riparazioni pecuniarie.

1. Il condannato assolto in sede di revisione può proporre alla Corte Suprema istanza di riparazione pecuniaria a carico dello Stato.

2. La Corte decide in Camera di Consiglio sull'accoglimento ed eventualmente sulla misura della riparazione, tenendo conto dei danni materiali e morali subiti dal condannato in conseguenza della sentenza annullata.

3. Lo Stato può rivalersi, nei limiti di legge, su coloro che hanno cagionato dolosamente la condanna.

ART. 244.

Impugnabilità della sentenza nel giudizio di rinvio.

1. L'Ufficio del Pubblico Ministero può ricorrere contro la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di rinvio.

2. La sentenza di rinvio che conferma la condanna è inoppugnabile.

3. In ogni caso può presentarsi istanza di revisione fondata su elementi diversi.

TITOLO II

L'ESECUZIONE

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 245.

Esecutorietà territoriale dei provvedimenti giurisdizionali.

I provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in materia penale hanno forza esecutiva in tutto il territorio dello Stato.

ART. 246.

Esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti di non doversi procedere.

1. Alle sentenze è data esecuzione quando sono divenute irrevocabili o quando la legge ne consente l'esecuzione provvisoria.

2. Sono irrevocabili le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

3. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui sono scaduti i termini per proporla senza che sia stata proposta.

4. Se vi è ricorso alla Corte Suprema, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui:
 - a) è stato rigettato il ricorso contro il provvedimento della Corte d'Appello che dichiara inammissibile lo appello;
 - b) è dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso, negli altri casi.
5. Le sentenze di assoluzione sono eseguite appena pronunciate.
6. Le sentenze di condanna si eseguono entro cinque giorni da quello in cui l'Autorità incaricata dell'esecuzione ha ricevuto notizia dell'irrevocabilità. Tuttavia, il capo della sentenza di condanna che dispone la liberazione dell'imputato, è eseguito appena la sentenza è pronunciata.
7. Per i provvedimenti di non doversi procedere si osservano le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili.
8. L'istanza di riammissione in termine a norma del comma secondo dell'art. 214 non sospende l'esecuzione, salvo che la Corte competente disponga diversamente.

ART. 247.

Norme che regolano l'esecuzione.

La materia dell'esecuzione resta regolata dalle disposizioni del presente Codice e da quelle del Codice Penale.

CAPO II

L'Esecuzione delle Pene

ART. 248.

Esecuzione della pena di morte.

1. Quando una sentenza di condanna alla pena di morte è divenuta irrevocabile, il Procuratore Generale ne dà comunicazione di urgenza alla Corte Suprema ed al Ministro di Grazia e Giustizia.
2. La Corte Suprema, ricevuti gli atti del relativo procedimento, emette l'ordine di procedere all'esecuzione, stabilendone la data, l'ora ed il luogo, e lo trasmette al Procuratore Generale.

3. La pena di morte è eseguita mediante fucilazione ad opera di Agenti del Corpo di Custodia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro di Grazia e Giustizia disponga diversamente.

All'esecuzione intervengono un rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero, un medico designato dal medesimo Ufficio ed un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede.

4. Delle dichiarazioni eventualmente rese dal condannato, dell'avvenuta esecuzione e della constatazione medica della morte del condannato si dà atto in apposito verbale compilato a cura del rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

5. L'esecuzione della pena di morte è differita qualora:

- a) sia stata presentata domanda di grazia, fino all'esito della medesima;
- b) debba aver luogo contro una donna incinta, fino a che perduri lo stato di gravidanza;
- c) debba aver luogo contro una donna che ha partorito da meno di un anno, salvo che il figlio muoia o sia stato affidato ad altra persona ed il parto sia avvenuto da non meno di due mesi.

ART. 249.

Esecuzione delle pene detentive.

1. Quando una sentenza di condanna a pena detentiva è divenuta irrevocabile, il Presidente della Corte che ha pronunciato la sentenza in primo grado, emette l'ordine di carcerazione contro il condannato e lo trasmette per l'esecuzione al Pubblico Ministero, unitamente a copia della sentenza.

Se il condannato si trova in stato di custodia preventiva, l'ordine di carcerazione è trasmesso anche all'Autorità che lo detiene.

2. Nell'ordine di carcerazione devono essere indicati:

- a) la specie e la quantità della pena da scontare, e
- b) la data in cui il condannato deve essere scarcerato senza ulteriori ordini, se non è detenuto per altra causa.

3. Il Presidente della Corte può disporre che l'esecuzione della pena detentiva resti sospesa nei casi indicati nel comma secondo dell'Art. 44, fino a quando non siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

ART. 250.

Esecuzione delle pene pecuniarie.

1. Quando una sentenza di condanna a pena pecuniaria è divenuta irrevocabile, il Presidente della Corte che ha pronunciato la sentenza in primo grado, emette l'ordine di pagamento contro il condannato e lo trasmette per la esecuzione al Pubblico Ministero, unitamente a copia della sentenza.

2. Nell'ordine di pagamento devono essere indicati:

a) la specie della pena e la somma da pagare, e

b) il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato all'Erario dello Stato;

c) l'avvertimento che in caso di inadempienza sarà proceduto a carico del condannato al recupero della somma nei modi previsti per l'esecuzione delle sentenze civili.

3. Il Presidente della Corte, a richiesta del condannato, può disporre che il pagamento sia effettuato ratealmente.

4. In caso di insolvibilità del condannato, il Presidente della Corte provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, secondo il computo stabilito per il ragguglio nell'art. 112 del Codice Penale, ed emette l'ordine di carcerazione a norma dell'Art. 249.

ART. 251.

Carcerazione preventiva.

1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

2. Quando il giudizio eseguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni del comma precedente.

ART. 252.

**Esecuzione delle pene
accessorie.**

1. Per l'esecuzione delle pene accessorie si osservano le disposizioni del presente Capo, in quanto applicabili.
2. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misure di sicurezza detentiva, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

ART. 253.

**Revoca della sospensione condizionale
della pena e di altri
benefici.**

1. La revoca della concessione condizionale della pena è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal Presidente della Corte che ha pronunciato la sentenza in primo grado, ovvero della Corte che pronuncia successiva sentenza di condanna, nei casi indicati nel comma secondo dell'Art. 127.
2. Nello stesso modo si provvede alla revoca:
 - a) del beneficio della liberazione condizionale, nei casi indicati nella lettera a) del comma secondo dell'Art. 127;
 - b) dell'amnistia, della grazia o dell'indulto condizionati, qualora il condannato non adempia alle condizioni ed obblighi relativi.
3. La revoca del beneficio della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal Presidente della Corte che ha pronunciato la sentenza in primo grado, nei casi indicati dal comma terzo dell'art. 125.
4. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'Art. 223, in quanto applicabili.

CAPO III

L'Estinzione del Reato e della Pena

ART. 254.

Declaratoria di estinzione del reato o della pena.

1. Qualora, dopo la condanna, si sia verificata l'estinzione del reato o della pena, il Presidente della Corte che ha pronunciato la sentenza in primo grado dichiara l'estinzione del reato o della pena, emettendo gli eventuali provvedimenti consequenziali.
2. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'Art. 223, in quanto applicabili.

ART. 255.

Provvedimento relativo alla grazia ed alla liberazione condizionale.

1. La domanda di grazia o di liberazione condizionale è diretta al Presidente della Repubblica ed è presentata all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Deve essere sottoscritta:

- a) dal condannato, o
- b) da un discendente, ascendente o coniuge del medesimo.

2. Il provvedimento di grazia o di liberazione condizionale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Ministro di Grazia e Giustizia e del Procuratore Generale.

3. Per l'esecuzione del decreto si osservano le disposizioni dell'Art. 254, in quanto applicabili.

ART. 256.

Riabilitazione.

1. Nei casi indicati nell'Art. 153 del Codice Penale, la riabilitazione è concessa, a richiesta del condannato, con provvedimento della Corte di Appello, sentito il Pubblico Ministero.

2. Se la riabilitazione è negata, in quanto non risulti la buona condotta del condannato, l'istanza può essere ripresentata soltanto decorsi due anni dalla richiesta precedente.

3. Alla revoca della riabilitazione provvede il Presidente della Corte d'Appello che la concesse, o la Corte che pronuncia successiva sentenza di condanna, nei casi indicati nell'Art. 154 del Codice Penale.

4. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'Art. 223, in quanto applicabili.

CAPO IV

Gli Incidenti di Esecuzione

ART. 257.

Competenza a provvedere sugli incidenti di esecuzione.

Il Presidente della Corte competente per l'esecuzione di un provvedimento, è competente a provvedere su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento.

ART. 258.

Procedimento per gli incidenti di esecuzione.

1. L'incidente di esecuzione è proposto dal Pubblico Ministero o dal privato interessato.
2. Il Presidente della Corte decide dopo aver concesso alle parti interessate un congruo termine per presentare per iscritto le proprie deduzioni, istanze e difese.
3. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'Art. 223, in quanto applicabili.

CAPO V

Esecuzione delle Misure di Sicurezza

ART. 259.

Applicazione, modificazione, sostituzione e revoca delle misure amministrative di sicurezza.

1. Le misure di sicurezza sono ordinate dalla Autorità giudiziaria con la sentenza di condanna o con il provvedimento di non doversi procedere.
2. Nei casi indicati nel comma secondo dello Art. 165 del Codice Penale, le misure amministrative di sicurezza sono applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal Presidente della Corte che ha pronunciato la sentenza di condanna od il provvedimento di non doversi procedere.
3. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'Art. 223, in quanto applicabili.

CAPO VI

Il Casellario Giudiziale

ART. 260.

Ufficio del casellario giudiziale.

1. Il Casellario giudiziale, che costituisce una Sezione del Comando delle Forze di Polizia, è unico nello Stato, ed è posto sotto l'immediata direzione e vigilanza del Procuratore Generale.

2. Nel Casellario sono conservati gli estratti dei provvedimenti indicati negli Artt. 261 e 262 pronunciati dagli organi giurisdizionali dello Stato, nonchè dei provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali stranieri che abbiano avuto riconoscimento a norma di legge.

3. Gli estratti dei provvedimenti concernenti stranieri ed apolidi sono conservati in separato reparto dello stesso Casellario.

ART. 261.

Provvedimenti penali da iscriversi nel Casellario.

1. Nel Casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) le sentenze penali di condanna divenute irrevocabili;
- b) i provvedimenti che concedono o revocano la riabilitazione;
- c) ogni altro provvedimento relativo alla applicazione, modificazione o revoca di pene, misure di sicurezza e benefici di legge.

2. Non sono iscritte nel Casellario giudiziale le sentenze penali concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione.

ART. 262.

Provvedimenti civili ed amministrativi da iscriversi nel Casellario.

Nel Casellario giudiziale si iscrivono inoltre per estratto:

- a) in materia civile:
 - 1) le sentenze passate in giudicato che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e quelle che le revocano;
 - 2) i provvedimenti con i quali il Giudice civile ordina il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tali provvedimenti;
 - 3) le sentenze di fallimento;
- b) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita della cittadinanza ed all'espulsione dello straniero.

ART. 263.

Formazione della scheda.

1. Gli estratti dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono formati su apposita scheda dal Cancelliere della Corte che pronunciò il provvedimento divenuto irrevocabile o, in caso di impugnazione, dal Cancelliere della Corte che pronunciò in ultimo grado.

2. Per ogni persona e per ogni provvedimento che la riguarda viene formata una scheda. Se sono più i reati per cui la stessa persona è stata giudicata ne è fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nel provvedimento.

3. Per la formazione della scheda il Cancelliere fa uso del modulo, contenente le impronte digitali dell'imputato, che l'Autorità di Polizia è tenuta a fornire.

4. La scheda deve essere compilata non più tardi del decimo giorno da quello in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Della formazione della scheda è fatta menzione sull'originale del provvedimento cui la scheda si riferisce.

ART. 264.

Trasmissione della scheda.

1. Appena formata la scheda, il Cancelliere la trasmette al Casellario con una nota di accompagnamento, che gli deve essere restituita con firma di ricevimento.

2. Se risulta che la persona cui si riferisce la scheda non ha precedenti penali, il Cancelliere compila e trasmette un secondo esemplare della scheda stessa.

3. Se si tratta di cittadino straniero, il Cancelliere compila e trasmette un altro esemplare della scheda, che viene poi inviato al Governo dello Stato estero cui lo straniero appartiene, secondo le convenzioni internazionali o per reciprocità.

ART. 265.

Conservazione della scheda.

1. La scheda, non appena pervenuta al Casellario giudiziale, viene annotata nel registro di ricezione.

2. Se la scheda riguarda persona che non ha precedenti penali, la Sezione del Casellario provvede ad inserire uno degli esemplari della scheda in un fascicolo su cui sono riportate le generalità della persona, la sua formula dattiloscopica, il numero progressivo del fascicolo e gli estremi della scheda. L'altro esemplare della scheda viene conservato nell'archivio dattiloscopico. La Sezione del Casellario provvede inoltre a compilare un cartellino sul quale vengono

riportate le complete generalità della persona, la sua formula dattiloscopica ed il numero di fascicolo. Detto cartellino viene conservato in apposite caselle in ordine alfabetico.

3. Se la scheda riguarda persona che ha precedenti penali, viene inserita nel fascicolo già esistente a nome della persona medesima, previa annotazione sulla copertina del fascicolo.

ART. 266.

Eliminazione delle iscrizioni dal Casellario.

1. Le iscrizioni dal Casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni che risultino duplicate e quelle indebitamente ad altri attribuite a causa delle false generalità dell'imputato o per errore di nome incorso negli atti del procedimento, qualora le sentenze relative alle iscrizioni stesse siano state annullate da una successiva decisione.

3. Il Capo della Sezione estrae ogni mese dal Casellario le schede che devono essere annullate, facendone annotazione nell'apposito registro.

ART. 267.

Certificati rilasciati ad Autorità Pubbliche.

1. L'Autorità Giudiziaria ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

2. Eguale diritto appartiene alla Pubblica Amministrazione quando un certificato penale è necessario per provvedere ad un atto funzionale in relazione alla persona cui il certificato si riferisce.

ART. 268.

Certificati rilasciati a privati.

La persona alla quale si riferiscono le iscrizioni del Casellario ha diritto di ottenere il rilascio del relativo certificato, senza necessità di motivare la domanda.

ART. 269.

Iscrizioni non menzionabili nei certificati penali richiesti dai privati.

Nei certificati rilasciati a richiesta dei privati, non si fa menzione:

a) delle decisioni di condanna nei seguenti casi:

1) quando la condanna sia stata seguita da assoluzione per effetto di giudizio di revisione;

- 2) quando si tratti di prima condanna a pena pecuniaria ovvero a pena detentiva, sola o congiunta con un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o ad un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;
 - 3) quando sia stata dichiarata l'estinzione del reato per cui fu pronunciata condanna, oppure quando sia stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;
- b) dei provvedimenti indicati nell'Art. 262.

ART. 270.

Richiesta e rilascio dei certificati.

1. La richiesta di certificati deve essere diretta alla Sezione del Casellario giudiziale. In essa deve essere indicato il nome e cognome della persona designata, del padre e della madre, la data ed il luogo di nascita ed ogni altra indicazione atta ad identificare la persona stessa, comprese, ove occorrono, le impronte digitali.
2. Il certificato è rilasciato dal Capo Sezione del Casellario.
Se dal Casellario non risulta alcuna annotazione, ovvero risultano iscrizioni che, per legge, non debbono essere trascritte, il Capo della Sezione dichiara nel certificato: «Nulla»; altrimenti trascrive nel certificato le decisioni che vi debbono essere annotate, per ordine di data.
Nell'annotare le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso la decisione, devono essere indicati il titolo del reato, le pene detentive e pecuniarie inflitte, le pene accessorie, le misure di sicurezza e gli eventuali benefici concessi.
Il Capo Sezione del Casellario appone nei certificati penali che rilascia la data, la propria sottoscrizione ed il timbro della Sezione prendendo nota del rilascio nell'apposito registro.
3. I certificati del Casellario su richiesta di privati sono rilasciati in carta da bollo.
Nei certificati del Casellario giudiziale che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del Capo Sezione del Casellario è vidimata dal Pubblico Ministero.

ART. 271.

Controversie concernenti le iscrizioni ed i certificati.

Quando sorge controversia intorno all'esecuzione di ciò che è disposto negli articoli precedenti, o se sono chieste rettificazioni di iscrizioni o di certificati del Casellario giudiziale, provvede ad istanza dell'interessato l'Ufficio del Pubblico Ministero. L'interessato, se intende opporsi al procedimento, ha facoltà di proporre incidente di esecuzione.

CAPO VII

Autorità del Giudicato Penale nel Giudizio Civile, Amministrativo o Disciplinare

ART. 272.

Sospensione del giudizio civile, amministrativo o disciplinare.

Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione di un giudizio civile amministrativo o disciplinare, questi ultimi sono sospesi, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che non sia pronunciata nel procedimento penale sentenza o provvedimento di non doversi procedere irrevocabile, ovvero provvedimento di archiviazione.

ART. 273.

Relazioni fra il giudicato penale e l'azione civile.

L'azione civile può essere proposta, proseguita o riproposta in sede civile od amministrativa, quando in seguito al giudizio penale è stato dichiarato che:

- a) il fatto non sussiste;
- b) l'imputato non lo ha commesso;
- c) il fatto fu compiuto:
 - 1) nell'adempimento di un dovere, o
 - 2) nell'esercizio di una facoltà legittima;
- d) non è sufficiente la prova che:
 - 1) il fatto sussista, o
 - 2) l'imputato lo abbia commesso.

ART. 274.

Autorità del giudicato penale.

1. Nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ed il provvedimento irrevocabile di non doversi procedere hanno autorità di cosa giudicata quanto alla:


- a) sussistenza del fatto;
- b) illiceità del medesimo;
- c) responsabilità dell'imputato.

La stessa autorità di cosa giudicata spetta, nel giudizio civile od amministrativo, alla sentenza penale irrevocabile con la quale viene concesso il perdono giudiziale.

2. Fuori dei casi indicati nel comma precedente, i provvedimenti penali ivi menzionati hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, amministrativo o disciplinare, quando in questo si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento di fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

LIBRO QUINTO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI
con Autorità Straniere
Disposizioni Finali



TITOLO I

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 275.

Regole Generali.

1. L'estradizione può essere disposta soltanto previa convenzione internazionale, con l'osservanza delle disposizioni in essa contenute e, per quanto nelle medesime non disposto, delle norme del presente Titolo.

2. Le rogatorie penali internazionali, il riconoscimento di sentenze penali straniere, e gli altri rapporti con Autorità giudiziarie straniere in materia penale sono regolati dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali e, per quanto in esse non disposto, dalle norme del presente Titolo.

CAPO II

Le Rogatorie Internazionali

ART. 276.

Rogatorie ad Autorità giudiziarie straniere.

1. Le rogatorie ad Autorità Giudiziarie straniere, relative ad atti istruttori da effettuarsi all'estero, sono trasmesse per via diplomatica.

2. Nei casi urgenti, la Corte può trasmettere direttamente agli agenti diplomatici e consolari all'estero, dandone notizia al Ministero di Grazia e Giustizia.

3. Negli stessi modi si provvede alle richieste di citazione di testimoni residenti all'estero.

ART. 277.

Rogatorie di Autorità giudiziarie straniere.

1. Le rogatorie di Autorità giudiziarie straniere, relative ad atti istruttori da effettuare nel territorio dello Stato, sono rese esecutive con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello, sentito il Pubblico Ministero, in quanto non contrastino con i principi generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.

Il Presidente della Corte d'Appello provvede direttamente all'esecuzione, ovvero delega un Giudice del Tribunale Regionale o Distrettuale del luogo in cui l'esecuzione deve effettuarsi.

2. Le citazioni di testimoni in territorio dello Stato, richieste da Autorità giudiziarie straniere, sono effettuate direttamente dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

3. Per l'esecuzione di atti istruttori e di citazioni, si seguono le norme generali previste dal presente Codice.

CAPO III

L'Estradizione

ART. 278.

Poteri dell'Autorità governativa.

1. Appartiene al Ministro di Grazia e Giustizia offrire o concedere l'estradizione di un imputato o condannato all'estero nei casi non vietati dall'Art. 11 del Codice Penale e stabilire l'ordine di precedenza nel concorso di più domande di estradizione.

2. L'offerta e la concessione sono sempre sottoposte alla condizione che l'estradato non venga giudicato per reati diversi, nè assoggettato a pene diverse da quelle per cui l'estradizione venne offerta o concessa. Il Ministro di Grazia e Giustizia può, inoltre, subordinare l'offerta o la concessione alle condizioni che ritenga opportune.

ART. 279.

Garanzie giurisdizionali.

1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non è ammessa senza previa deliberazione favorevole del Presidente della Corte d'Appello, nella cui circoscrizione si trova l'imputato od il condannato, su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti l'estradando ed il Pubblico Ministero.

Il provvedimento è soggetto a ricorso alla Corte Suprema da parte dell'imputato o condannato, e del Pubblico Ministero.

2. Nel caso in cui l'estradando debba essere preventivamente arrestato, il Presidente della Corte d'Appello provvede nelle forme ordinarie all'emissione del mandato di cattura.

3. Il mandato di cattura è revocato di diritto e l'arrestato è posto in libertà, qualora entro il termine di:

a) sessanta giorni dall'arresto se lo Stato richiedente è in Africa, o

b) novanta giorni se è fuori dell'Africa, non siano pervenuti al Ministro di Grazia e Giustizia i documenti su cui si fonda la domanda di estradizione.

I termini predetti possono essere prorogati su istanza dello Stato richiedente, per una sola volta e per un tempo non superiore ad un mese. La proroga è disposta dalla Corte Suprema, su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.

ART. 280.

Esecuzione dell'extradizione.

1. Il Presidente della Corte d'Appello, se decide non doversi concedere l'extradizione, ordina che l'imputato o il condannato, ove sia in stato di arresto, venga posto immediatamente in libertà.

2. Se il Presidente della Corte d'Appello decide invece doversi concedere l'extradizione, lo imputato o il condannato è posto a disposizione dell'Autorità che ne ha fatto richiesta, previa eventuale emissione di mandato di cattura.

3. L'esecuzione dell'extradizione è sospesa, se l'estradando deve essere giudicato nello Stato o vi deve scontare una pena, salvo diversa statuizione del Presidente della Corte d'Appello.

ART. 281.

Estradizione dall'estero.

1. Quando occorre chiedere ad uno Stato estero l'extradizione di un imputato o di un condannato, il Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione si procede o fu pronunciata la sentenza di condanna, ne fa richiesta, informandone il Procuratore Generale, al Ministro di Grazia e Giustizia, trasmettendogli a quest'ultimo gli atti ed i documenti necessari.

2. L'extradizione può essere chiesta di propria iniziativa dal Ministro di Grazia e Giustizia, informandone la Corte d'Appello competente ed il Procuratore Generale.

CAPO IV

Il Riconoscimento delle Sentenze Penali Straniere

ART. 282.

Riconoscimento delle sentenze penali straniere richiesto dal Pubblico Ministero.

1. Il Ministro di Grazia e Giustizia quando riceve sentenze penali di condanna pronunciate all'estero contro cittadini somali, ovvero stranieri od apolidi residenti nello Stato, trasmette senza ritardo al Procuratore Generale le sentenze medesime con gli atti che vi siano allegati e le informazioni del caso.

2. Il Procuratore Generale, se ravvisa di dover richiedere il riconoscimento della sentenza straniera, nei casi previsti dall'Art. 10 del Codice Penale, ne fa istanza al Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il Casellario giudiziale.
All'uopo può chiedere, per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, alle Autorità estere competenti tutte le informazioni che ritiene opportune.

ART. 283.

Riconoscimento delle sentenze penali straniere richiesto da privati.

Chi ha interesse a far valere in giudizio nello Stato le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per gli altri effetti civili indicati nella lettera b) del comma primo dell'Art. 10 del Codice Penale, può domandarne il riconoscimento con istanza al Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha sede il Casellario giudiziale.

ART. 284.

Forma dell'istanza.

L'istanza di cui agli Artt. 282 e 283 deve contenere:

- a) l'indicazione della Corte che ha emesso la sentenza da riconoscere;
- b) la data ed il luogo dove fu pronunciata la sentenza medesima;
- c) la specificazione dei motivi per i quali il riconoscimento è richiesto.

All'istanza deve essere allegata copia autentica della sentenza.

ART. 285.

Procedimento per il riconoscimento.

1. Il Presidente della Corte d'Appello non può dare riconoscimento alla sentenza penale straniera se:

- a) il condannato non è stato citato a comparire in giudizio o non è stato assistito dal difensore, nei casi in cui tale assistenza è obbligatoria per la legge somala;

- b) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui fu pronunciata;
- c) la sentenza contiene disposizioni contrarie od incompatibili con quelle sancite dalla Costituzione o con i principi generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.

2. Il Presidente della Corte d'Appello delibera, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Il provvedimento è soggetto a ricorso alla Corte Suprema da parte del privato interessato e del Pubblico Ministero.

3. Dichiarato il riconoscimento, la Cancelleria della Corte d'Appello trasmette l'estratto del provvedimento di riconoscimento al Casellario giudiziale.

4. Se gli effetti conseguenti al riconoscimento, anche in ordine alle misure di sicurezza, non sono stati dichiarati nel provvedimento di riconoscimento, il Presidente della Corte li dichiara successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

ART. 286.

Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere.

1. Alle disposizioni civili della sentenza penale pronunciata all'estero che porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, possono essere dati riconoscimento e forza esecutiva nel territorio dello Stato.

2. Il riconoscimento e la forza esecutiva possono essere concessi ad istanza dell'interessato con lo stesso provvedimento indicato nell'articolo precedente.

3. Negli altri casi l'istanza è proposta da chi ne ha interesse al Presidente della Corte d'Appello nella circoscrizione della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere.

4. Si osservano le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo precedente, in quanto applicabili.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 287.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Codice.

Potere regolamentare.

ART. 288.

Sono abrogati:

Norme abrogate.

- a) il Codice di Procedura Penale italiano;
- b) la Criminal Procedure Ordinance;
- c) le disposizioni in materia processuale penale contenute nell'Ordinamento Giudiziario approvato con Ordinanza n. 5 del 1956 e nell'Indian Evidence Act, 1872;
- d) il Regolamento per il Casellario giudiziale approvato con Decreto n. 32 del 1956;
- e) ogni altra norma contraria od incompatibile con quelle del presente Codice.

INDICE

SOMMARIO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Norme Preliminari

Capo I	— Le Corti e le parti	Pag.	1363
Sezione 1	— Le Corti	»	1363
Sezione 2	— Le Parti	»	1369
Capo II	— La notizia del reato. Le indagini di Polizia L'assistenza nella repressione dei reati	»	1372
Sezione 1	— La notizia del reato	»	1373
Sezione 2	— Le indagini di Polizia	»	1373
Sezione 3	— L'assistenza nella repressione dei reati	»	1375

TITOLO II

Modi per Assicurare la Comparizione dell'Imputato avanti la Corte

Capo I	— L'arresto	»	1376
Sezione 1	— L'arresto in generale	»	1376
Sezione 2	— L'arresto senza mandato	»	1378
Sezione 3	— L'arresto su mandato	»	1382

Sezione 4 — La custodia preventiva	Pag. 1384
Capo II — Il mandato di comparizione	» 1386
Capo III — Procedure incidentali	» 1388
Sezione 1 — La perquisizione ed il sequestro	» 1388
Sezione 2 — La libertà provvisoria	» 1391
Sezione 3 — Le procedure a salvaguardia della libertà personale	» 1394
Sezione 4 — Il processo verbale delle confessioni	» 1395

TITOLO III

Procedura Predibattimentale

Capo I — L'attività del Pubblico Ministero	» 1396
Capo II — L'attività del Giudice	» 1401

TITOLO IV

Atti Processuali e Disposizioni Penali

Capo I — Gli atti processuali	» 1404
Sezione 1 — Disposizioni generali	» 1404
Sezione 2 — Atti e provvedimenti giurisdizionali	» 1405
Sezione 3 — I termini	» 1407
Sezione 4 — Le nullità	» 1408
Sezione 5 — I processi verbali	» 1409
Sezione 6 — Disposizioni penali	» 1409

LIBRO SECONDO

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Capo I — L'udienza	» 1413
Capo II — L'inizio dell'attività dibattimentale	» 1415
Sezione 1 — La contestazione dell'imputazione	» 1415
Sezione 2 — Le eccezioni dell'imputato	» 1416
Sezione 3 — La dichiarazione di colpevolezza	» 1418

Sezione 4	— La dichiarazione di non colpevolezza	Pag.	1419
Sezione 5	— L'onere della Prova. La modifica e la revoca dell'imputazione	»	1419
Capo III	— L'attività probatoria e le richieste conclusionali	»	1420
Capo IV	— La sentenza	»	1422
Capo V	— La procedura per i reati commessi in udienza	»	1428
Capo VI	— La decisione sulla domanda della parte offesa	»	1428
Capo VII	— Disposizioni finali	»	1429

LIBRO TERZO

LE PROVE

TITOLO I

Rilevanza dei Fatti

Capo I	— Disposizioni generali	»	1435
Capo II	— Fatti rilevanti solo in determinate circostanze	»	1437
Capo III	— Rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato	»	1438
Sezione 1	— Le ammissioni	»	1438
Sezione 2	— La confessione	»	1439
Capo IV	— Rilevanza delle dichiarazioni contenute in atti pubblici	»	1439
Capo V	— Rilevanza delle dichiarazioni rese da persona che non può essere citata quale testimone	»	1440
Capo VI	— Rilevanza del parere dei periti	»	1442
Capo VII	— Rilevanza dell'indole dell'imputato	»	1443

TITOLO II

Onere ed Ammissibilità della Prova

Capo I	— L'onere della prova	Pag. 1444
Capo II	— Fatti dei quali non deve essere data la prova	» 1444
Capo III	— Le presunzioni	» 1445
Capo IV	— Le produzioni alla Corte	» 1446
Capo V	— L'inammissibilità della prova	» 1447

TITOLO III

Assunzione della Prova Testimoniale

Capo I	— Disposizioni generali	» 1448
Capo II	— L'esame testimoniale	» 1451
Sezione 1	— Disposizioni generali	» 1451
Sezione 2	— Esame del testimonio ad opera della parte che lo ha indotto	» 1453
Sezione 3	— Esame del testimonio ad opera della con- troparte	» 1454
Sezione 4	— Esame del testimonio ad opera della Corte	» 1457
Sezione 5	— Corroborazione della prova	» 1457
Sezione 6	— Valutazione della prova e questioni circa la ammissibilità	» 1458
Sezione 7	— Disposizioni varie	» 1459

LIBRO QUARTO

LE IMPUGNAZIONI E L'ESECUZIONE

TITOLO I

Le Impugnazioni

Capo I	— Disposizioni generali	» 1463
Capo II	— L'appello	» 1471
Sezione 1	— Disposizioni generali	» 1471

Sezione 2 — Il dibattimento d'appello	Pag.	1474
Capo III — Il ricorso alla Corte Suprema	»	1475
Capo IV — La revisione	»	1478

TITOLO II

L'Esecuzione

Capo I — Disposizioni generali	»	1480
Capo II — L'esecuzione delle pene	»	1481
Capo III — L'estinzione del reato e della pena	»	1484
Capo IV — Gli incidenti di esecuzione	»	1485
Capo V — Esecuzione delle misure di sicurezza	»	1486
Capo VI — Il Casellario Giudiziale	»	1486
Capo VII — Autorità del giudicato penale nel giudizio civile, amministrativo o disciplinare	»	1491

LIBRO QUINTO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere

Capo I — Disposizioni generali	»	1495
Capo II — Le rogatorie internazionali	»	1495
Capo III — L'estradizione	»	1496
Capo IV — Il riconoscimento delle sentenze penali straniere	»	1498
TITOLO II — Disposizioni Finali	»	1500

ERRATA CORRIGE

al CODICE PENALE in lingua italiana, emanato con Decreto Legislativo 16 Dicembre 1962, n. 5, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Supplemento N. 1 al N. 10 del 2 Ottobre 1963.

- 1°) — Pag. 16, art. 72. Titolo: leggasi:
«Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile».
- 2°) — Pag. 25, art. 120, 1° comma, lettera c), leggasi:
c) e rispettivamente Sh. So. 100.000 o 20.000 ecc. ecc.
- 3°) — Pag. 27, art. 129, comma 2°: leggasi:
2. La pena *dell'arresto* è eseguita per ultima.
- 4°) — Pag. 51, art. 252, Titolo: leggasi:
252. Utilizzazione di *invenzioni*, ecc.
- 5°) — Pag. 55, art. 277, VI riga, ove è scritto «custodia», leggasi:
«*custodita*».
- 6°) — Pag. 58, art. 293, 2° comma, V riga, ove è scritto «punizione», leggasi: «*punibilità*».
- 7°) — Pag. 60, art. 303, III riga, il numero dell'art. «286», leggasi: «288».
- 8°) — Pag. 62, art. 309, l'ultima riga del 1° comma, leggasi:
«la multa da Sh. So. 500 a Sh. So. *10.000*».
- 9°) — Pag. 72, art. 377, Titolo: leggasi:
Falsità in foglio «*firmato*» in bianco; atto pubblico.
- 10°) — Pag. 97, art. 514, Titolo: leggasi:
«Abuso della «*credulità*» popolare.

CORRIGENDUM

Legislative Decree n. 5 of 16 Decembre 1962 («Penal Code»)
(Official Bulletin n. 10, Supplement n. 1 of 2 October 1963)

- 1) — Page 121 — The title of art. 22 shall read:
«Offence Punishable Subject to Existence of a *Condition*».
 - 2) — Page 126 — The number of art. «59» shall read: «49».
 - 3) — Page 180 — The number of art. «361» shall read: «316».
 - 4) — Page 181 — The number of art. «318» shall read: «319».
 - 5) — Page 202 — Art. 442 shall read:
442. Homicide or Hurt Caused by Parent.
 1. Were any of the crimes referred to in articles 434, 436, 438, 440 and 441 is committed by a parent *against a child under his parental authority* the punishment prescribed in the aforesaid articles shall be modified as follows: etc.
 - 6) — Page 203 — The number of art. «44» shall read: «444».
-

